SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 aprile 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2015, n. **41**.

Regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e in particolare il comma 5, nella parte in cui prevede che le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», ai sensi del quale l'ammissione alla frequenza di uno dei corsi tra il corso superiore di polizia tributaria e il corso superiore di stato maggiore esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 19, comma 2 e 57;

Visto l'articolo 751, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria»;

Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti, allo scopo di rendere maggiormente selettivo il concorso per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria, nonché di adeguare l'attività didattica alle più moderne tecniche di formazione dirigenziale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 marzo 2014;

Considerato però, in ordine alle osservazioni formulate dall'Alto Consesso, che il corso rivolto ai capitani in avanzamento non ha natura valutativa ai fini della promozione al grado di maggiore e ha subito, nel tempo, una contrazione nella durata tale da non suggerirne la valorizzazione nell'ambito del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria;

Ritenuto, inoltre, che le modalità di valutazione del profitto dei frequentatori del corso superiore di polizia tributaria debbano ispirarsi ai moderni canoni della formazione dirigenziale, creando un clima più favorevole all'apprendimento e alla crescita professionale;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-5899/UCL del 23 giugno 2014;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA TRIBUTARIA

Art. 1.

Finalità del corso superiore di polizia tributaria

1. Il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, ha la finalità di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessità gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarità del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura e al livello di responsabilità.

2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Art. 2.

Obiettivi del corso superiore di polizia tributaria

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, il corso superiore di polizia tributaria si pone gli obiettivi di:

a) sostenere ciascun frequentatore nello sviluppo delle proprie potenzialità, attraverso un percorso di studi, ricerche ed esperienze tesi ad arricchire le capacità professionali, comportamentali e gestionali necessarie per l'assunzione degli incarichi di destinazione;

b) affermare e consolidare i valori e la cultura della Guardia di finanza, rafforzando nei partecipanti il patto con l'istituzione ed il senso di appartenenza e fedeltà;

c) elevare la capacità di attivazione dei processi di miglioramento ed innovazione delle strategie e delle tecniche utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali della Guardia di finanza. A tale fine, nell'ambito del corso superiore di polizia tributaria sono realizzate iniziative di generazione di nuove conoscenze e l'apertura nei confronti del mondo scientifico, accademico e militare, nonché della società civile, sia a livello nazionale che internazionale. A seguito di apposite convenzioni con atenei stipulate ai sensi della normativa vigente, le attività didattiche seguite durante la frequenza del corso superiore di polizia tributaria possono dare titolo al riconoscimento di crediti formativi al fine del conseguimento di master universitari.

TITOLO II

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA TRIBUTARIA

Art. 3.

Bando di concorso

1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e che, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, non siano titolati «Istituto superiore di stato maggiore interforze» ovvero frequentatori del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il bando, che viene pubblicato sul foglio d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a disposizione, i singoli titoli valutabili e il relativo punteggio, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i programmi di esame, le modalità di svolgimento delle prove di esame e le cause di esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l'ammissione ovvero di revoca del giudizio di idoneità prima dell'inizio del corso.

2. Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare, previe intese con le amministrazioni interessate, ufficiali di altre Forze armate e di polizia, nonché rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art. 4.

Fasi concorsuali

1. Il concorso di cui all'articolo 3 si articola nelle seguenti fasi:

a) valutazione dei titoli;

b) prove di esame.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta punti, calcolati sino al centesimo, sono le qualità morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale.

2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualità e doti di cui al comma 1 vengono valorizzati:

a) i giudizi complessivi espressi nella documentazione caratteristica, fino a un massimo di 10 punti;

b) l'esito del corso di formazione o del concorso di ammissione al servizio permanente, fino a un massimo di 5 punti;

c) l'esito dell'avanzamento al grado di maggiore, fino a un massimo di 5 punti;

d) le qualità fisiche, morali, di carattere e professionali, nonché le doti intellettuali e di cultura, risultanti dal libretto personale dell'ufficiale, fino a un massimo di 10 punti.

Art. 6.

Prove di esame

1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono in:

a) una prova scritta in materia di diritto tributario;

b) una prova scritta in materia di tecnica professionale;

c) una prova orale in materia di diritto tributario;

d) una prova orale in materia di tecnica professionale;

e) una prova di lingua inglese.

2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera *b)*, consiste nella redazione di atti relativi ad un caso pratico di esecuzione dei compiti di polizia economico–finanziaria della Guardia di finanza.

3. Ogni membro con diritto di voto della commissione giudicatrice di cui all'articolo 7 attribuisce a ciascun candidato, per ognuna delle prove di cui al comma 1, un punteggio in trentesimi.

4. Il punteggio conseguito da ciascun candidato per ognuna delle prove di esame di cui al comma 1 è determinato calcolando sino al centesimo la media aritmetica dei punteggi di cui al comma 3.

5. Ciascuna delle prove di esame di cui al comma 1 è superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi. Sono ammessi alle prove orali e di lingua inglese i candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte.

6. Al termine delle prove di esame la commissione di cui all'articolo 7, dopo aver espletato le procedure di cui ai commi 3 e 4, calcola per ogni candidato, sino al centesimo:

a) il punteggio complessivo delle prove scritte, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) il punteggio complessivo delle ulteriori prove, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

Art. 7.

Commissione giudicatrice e graduatoria

1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 5 e 6, è nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa è presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo e da un professore universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento della prova di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, la commissione è integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.

2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai candidati e alla somministrazione delle prove di esame, la commissione giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui attenersi nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6.

3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalità di cui agli articoli 5 e 6.

4. La graduatoria generale di merito del concorso è formata in base alla media aritmetica, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *a)* e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *b)*. È data precedenza in graduatoria, a parità di voto, al concorrente più elevato in grado. In caso di ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità relativa.

5. La graduatoria generale è approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Capo I

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 8.

Sede

1. Il corso superiore di polizia tributaria si svolge presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza.

2. Ciascun corso è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.

Art. 9.

Programma didattico

1. Il corso superiore di polizia tributaria si svolge secondo il calendario e le prescrizioni contenute nel programma didattico, approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

2. Il programma didattico si articola in specifici ed autonomi moduli formativi e in esperienze applicative esterne, tendenti allo sviluppo dei contenuti delle aree di cui all'articolo 10. Per ciascun modulo formativo e esperienza applicativa esterna sono indicati i relativi obiettivi didattici, i contenuti, le modalità didattiche, la durata e la tipologia di docenza.

Art. 10.

Aree didattiche

1. Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I, il corso superiore di polizia tributaria è strutturato secondo una combinazione equilibrata di competenze, capacità gestionali e manageriali che attengono alla sfera istituzionale della Guardia di finanza.

2. A tale scopo, il programma didattico di cui all'articolo 9 prevede le seguenti aree didattiche:

a) competenze di base, tra le quali rientrano l'approfondimento delle lingue straniere e delle capacità informatiche, destinate a completare il bagaglio di conoscenze e abilità funzionali a una proficua frequenza del corso;

b) comportamenti organizzativi, con il fine di sviluppare nei partecipanti atteggiamenti e capacità individuali necessari per affrontare problematiche o situazioni organizzative complesse;

c) competenze manageriali, destinate a dotare i frequentatori delle conoscenze, capacità ed abilità di natura gestionale, organizzativa, relazionale e strategica necessarie per ricoprire con successo un ruolo di gestore di risorse di qualsiasi natura;

d) competenze professionali, destinate ad arricchire le conoscenze e le esperienze conseguite dagli ufficiali nel corso della carriera, con riferimento ai settori di intervento istituzionale della Guardia di finanza.

Art. 11.

Metodologie didattiche

1. Per la realizzazione del programma didattico di cui all'articolo 9 vengono utilizzate metodologie basate sulla valorizzazione del discente come soggetto attivo del processo di apprendimento, al fine di stimolarne partecipazione e coinvolgimento e facilitare lo scambio di esperienze e l'interazione linguistica, anche mediante lo svolgimento di attività didattiche in lingua straniera.

2. Nello sviluppo dei moduli formativi sono previste modalità articolate su:

a) lezioni tradizionali in aula;

b) testimonianze di esperti;

c) riflessioni guidate, discussioni di casi di studio, sperimentazione, esercitazioni e simulazioni;

d) studio e ricerca individuale e di gruppo.

3. Nel programma didattico sono previsti anche moduli dedicati allo sviluppo di esperienze applicative esterne, quali:

a) progetti di studio e approfondimento sul campo, su specifiche tematiche afferenti alle aree didattiche di cui all'articolo 10, presso strutture della Guardia di finanza od altri organismi nazionali ed internazionali;

b) stage presso lo Stato Maggiore del Comando Generale;

c) viaggi di studio internazionali per l'approfondimento di specifiche tematiche afferenti ad un ambito applicativo.

Capo II

SOGGETTI

Art. 12.

Direttore del corso

1. Direttore del corso è il comandante della Scuola di polizia tributaria.

2. Al direttore del corso è affidato il compito di:

a) garantire la rispondenza del corso alle finalità e obiettivi di cui al Titolo I;

b) assicurare l'integrazione didattica ed organizzativa tra il corso superiore di polizia tributaria, le altre attività della scuola e della Guardia di finanza, le istituzioni nazionali ed internazionali;

c) contribuire all'affermazione dell'immagine e del ruolo del corso come istituzione di alta formazione e laboratorio di sviluppo di *know how*;

d) garantire elevati standard di qualità del programma formativo;

e) formulare, per ciascun corso, la proposta di programma didattico e quella relativa al corpo docente.

3. Il direttore del corso, avvalendosi anche del comandante del corso di cui all'articolo 13, o di altro ufficiale della Scuola di polizia tributaria, garantisce il coordinamento della progettazione didattica di dettaglio elaborata da ciascun docente nell'ambito dell'area didattica di competenza.

Art. 13.

Comandante del corso

1. Il comandante del corso, sulla base degli indirizzi espressi dal direttore, ha il compito di garantire:

a) la corretta gestione del percorso formativo pianificato, sia dal punto di vista della didattica, che da quello dei servizi di supporto;

b) la realizzazione di iniziative tese a migliorare la qualità del servizio formativo in ogni suo aspetto, con riferimento a ciascun modulo didattico ed esperienza applicativa esterna;

c) il monitoraggio costante del funzionamento del servizio formativo e della efficacia dei processi di apprendimento;

d) l'orientamento ed il sostegno professionale ai partecipanti al corso, attraverso attività di indirizzo e tutoraggio;

e) il funzionamento dei servizi e sussidi didattici di pertinenza del corso.

Art. 14.

Docenti

1. Il corpo docente del corso superiore di polizia tributaria è approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza ed è costituito da figure, sia interne alla Guardia di finanza che esterne, selezionate sulla base della rilevanza dell'esperienza maturata sia sotto l'aspetto professionale che formativo. In particolare, i docenti devono possedere sperimentata padronanza nella gestione dei processi di apprendimento, nell'uso di metodologie didattiche attive, nel governo delle dinamiche di gruppo.

2. Di norma, l'incarico viene affidato a docenti universitari, ufficiali in servizio permanente effettivo nella Guardia di finanza ed in altre Forze armate con grado non inferiore a colonnello e gradi equiparati, dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, magistrati, dirigenti delle amministrazioni dello Stato, esperti esterni alle amministrazioni dello Stato particolarmente qualificati.

3. Per ciascun modulo formativo viene incaricato un docente titolare, il quale può avvalersi, per una parte del programma da svolgere, di non più di due docenti aggiunti, designati su sua indicazione. Per la trattazione di argomenti specifici è altresì possibile fare ricorso a testimonianze qualificate.

Capo III

VALUTAZIONE

Art. 15.

Valutazione durante la frequenza del corso

1. Nel corso di ciascun anno accademico, i frequentatori effettuano e illustrano oralmente o con relazione scritta:

a) studi e ricerche sulle materie oggetto di insegnamento, assegnati e valutati dal docente titolare della disciplina su cui vertono;

b) lavori monografici inerenti a specifiche tematiche, da svolgere singolarmente o in gruppo, assegnati e valutati dal direttore del corso.

2. A ognuno dei lavori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è attribuito uno dei seguenti giudizi, sinteticamente motivato: ottimo, molto buono, buono, sufficiente, insufficiente.

Art. 16.

Prova orale

1. Al termine del ciclo di lezioni di ciascun anno di corso ha luogo un esame finale orale, a carattere interdisciplinare, sulle materie indicate, annualmente, con determinazione del Comandante Generale tra quelle oggetto di insegnamento.

Art. 17.

Commissione di esame

1. La commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame di cui all'articolo 16 è nominata annualmente con determinazione del Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza. La stessa è presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso e dagli insegnanti titolari delle materie oggetto di esame. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Scuola di polizia tributaria.

2. In caso di impedimento dei membri titolari, il Generale ispettore per gli istituti di istruzione nomina, con propria determinazione, i sostituti, che sono scelti:

a) per gli ufficiali della Guardia di finanza, tra i parigrado in servizio permanente effettivo;

b) per gli insegnanti titolari, tra i rispettivi insegnanti aggiunti.

Art. 18.

Valutazione dell'esame finale orale

1. Al termine della prova di esame di cui all'articolo 16 la commissione attribuisce a ciascun frequentatore uno dei giudizi indicati all'articolo 15, comma 2.

2. Al termine di ogni seduta la commissione di esame compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato, che viene immediatamente comunicato agli interessati.

3. La prova di esame è superata qualora il frequentatore riporti un giudizio non inferiore a sufficiente.

Art. 19.

Commissione giudicatrice e valutazione finale

1. Al termine di ciascun anno di corso, una commissione giudicatrice presieduta dal Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza e composta dal direttore e dal comandante del corso, tenendo conto degli esiti delle attività didattiche di cui all'articolo 15 e della prova di esame di cui all'articolo 16, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio complessivo.

2. Al termine del biennio, la commissione giudicatrice di cui al comma 1, tenendo conto dei giudizi complessivi espressi al termine di ciascun anno, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio finale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 viene attribuito a ciascun frequentatore uno dei giudizi di cui all'articolo 15, comma 2, sinteticamente motivato. È dichiarato idoneo il frequentatore che abbia riportato un giudizio non inferiore a sufficiente.

4. Ai componenti della commissione giudicatrice di cui al comma 1 non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.

Art. 20.

Impedimento a sostenere l'esame

1. I frequentatori che, per giustificato motivo, non possono sostenere la prova di esame di cui all'articolo 16 sono ammessi dal presidente della commissione di esame a effettuarla in data successiva, ma non oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.

Art. 21.

Assenza dalla prova di esame

1. Ai frequentatori che si ritirano durante la prova di esame di cui all'articolo 16 o che non si presentano alla stessa senza giustificato motivo è attribuito il giudizio di insufficiente.

Art. 22.

Rinvio dal corso

1. Sono rinviati dal corso gli ufficiali che:

a) presentano dichiarazione scritta di rinuncia al corso;

b) sono «non idonei» ai sensi degli articoli 18, comma 3, 19, comma 3, e 21;

c) nel caso di cui all'articolo 20, non sostengono l'esame entro il termine di trenta giorni;

d) in sede di documentazione caratteristica redatta per la frequenza del corso non riportano un giudizio almeno pari a «nella media» o equivalente;

e) non frequentano, in ciascun anno di corso, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi.

2. Il provvedimento di rinvio è adottato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza ed è notificato all'ufficiale interessato.

3. Nei casi previsti dalle lettere *c)* ed *e)* del comma 1, se l'impedimento o l'assenza è dovuto a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Comandante Generale della Guardia di Finanza, che provvede con propria determinazione, di essere ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo.

4. Gli ufficiali rinviati dal corso non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria.

Art. 23.

Esclusione dal corso

1. Sono esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali ai quali, durante la frequenza del corso, è irrogata una sanzione disciplinare di stato ovvero una sanzione disciplinare di corpo non inferiore alla consegna di rigore.

2. Il provvedimento è adottato, con propria determinazione, dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

3. Gli ufficiali esclusi non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24.

Titoli e brevetti

1. Agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di polizia tributaria a norma dell'articolo 19, comma 3:

a) è conferito il titolo «Scuola di polizia tributaria» con autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza;

b) è rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 25.

Documentazione caratteristica

1. La documentazione caratteristica nei confronti dei frequentatori dei corsi è compilata in ossequio alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 26.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2004, n. 125, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 27.

Decorrenza

1. Le disposizioni del Titolo III si applicano a partire dal corso superiore che avrà inizio nell'anno accademico di entrata in vigore del presente regolamento. Per i corsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo III del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 26.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2015

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 803

———

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza)è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

La legge 24 ottobre 1966, n. 887 (Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1966, n. 274. Si riporta il testo vigente dell'art. 5:

«Art. 5. — 1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in àmbito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.

2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.

3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:

a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente;

b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, né sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;

c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.

4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto

del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.".

Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71. Si riporta il testo vigente dell'art. 57:

«Art. 57 *(Disciplina del corso superiore di polizia tributaria)*. — 1. L'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, e dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in àmbito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.

2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.

3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:

a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente;

b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, né sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;

c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.

4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria non sono più previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verrà bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.».

La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3:

«Art.17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

La legge 3 maggio 1971, n. 320 (Modifiche alla legge 24 ottobre 1966 numero 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1971, n. 145. Si riporta il testo vigente dell'art. 4, secondo comma:

«Art. 4 (*Omissis*). — L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.».

Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nel Supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

La legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo vigente dell'art. 4:

«Art. 4 *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo

d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».

Si riporta il testo vigente dell'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:

«Art. 19 *(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori)*. — (*Omissis*).

2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.

(*Omissis*).».

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106. Si riporta il testo vigente dell'art. 751, comma 1:

«Art. 751 *(Corso superiore di stato maggiore interforze)* In vigore dal 9 ottobre 2010

1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.

(*Omissis*).».

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302. Si riporta il testo vigente dell'art. 27, commi 3 e 4:

«Art. 27 *(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri)*. — (*Omissis*).

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.».

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º aprile 2004, n. 125 (Regolamento concernente la individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2004, n. 112.

Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 4, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

Per il testo dell'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'art. 751, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 26:

Per il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º aprile 2004, n. 125, si veda nelle note alle premesse.

15G00055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2015.

Riparto degli spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2014 e del comma 466, punto 1), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 497, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015, dei pagamenti sostenuti dagli enti locali per debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512, o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data;

Visti il secondo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto legge n. 133 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 497, lettera *c)*, della legge n. 190 del 2014, e il terzo periodo del medesimo comma 6 i quali prevedono che, ai fini della distribuzione dell'importo di 40 milioni di euro tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunichino, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al citato comma 5 del medesimo art. 4 e che, ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine;

Visto l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014 che dispone che, sulla base delle predette comunicazioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 marzo 2015, sono individuati per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno nel 2015;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 466, primo capoverso e primo periodo del secondo capoverso del punto 1), della legge di stabilità 2015, che prevede che per l'anno 2015, nel saldo di cassa di cui alla lettera *a)* del comma 463 del medesimo art. 1, non rilevano per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013 che siano certi liquidi ed esigibili e connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 (escluse le spese concernenti la sanità), o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data; con riferimento a quest'ultima fattispecie il comma 466 precisa che ai fini dei saldi di cui al comma 463, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito;

Visto l'art. 1, comma 466, secondo e terzo periodo del secondo capoverso del punto 1), della legge n. 190 del 2014, che prevede che, ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al

Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al primo capoverso del punto 1) del medesimo comma 466 e che ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine;

Visto l'art. 1, comma 466, ultimo periodo del secondo capoverso del punto 1), della legge n. 190 del 2014 che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui alla lettera *a)* del comma 463;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni pervenute entro la predetta data del 28 febbraio 2015, la richiesta di spazi finanziari da parte degli enti territoriali interessati per far fronte ai pagamenti di debiti di parte capitale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge n. 133 del 2014 e dell'art. 1, comma 466, punto 1), della legge n. 190 del 2014, ammonta complessivamente a 343,76 milioni di euro, di cui 234,98 milioni di euro richiesti dai comuni, 44,42 milioni di euro richiesti dalle province, 0,1 milioni di euro richiesti dalle città metropolitane e 64,26 milioni di euro richiesti dalle regioni;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato comma 6 dell'art. 4 del decreto legge n. 133 del 2014 e al comma 466, punto 1), dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, all'emanazione del decreto ministeriale per la ripartizione degli spazi finanziari di cui alla citate norme;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli enti locali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto legge n. 133 del 2014, sono attribuiti, nei limiti di 40 milioni complessivi, spazi finanziari per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data, in misura pari al 14,3 per cento delle richieste effettuate. L'importo dei suddetti spazi finanziari è attribuito a ciascun ente locale proporzionalmente alle richieste pervenute.

2. Alle regioni che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari ai sensi del secondo periodo del secondo capoverso del punto 1) dell'art. 1 del comma 466 della legge n. 190 del 2014, sono attribuiti, nei limiti di 60 milioni complessivi, spazi finanziari per sostenere i pagamenti di debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 o che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data, in misura pari al 93,3 per cento delle richieste effettuate. L'importo dei suddetti spazi finanziari è attribuito a ciascuna regione proporzionalmente alle richieste pervenute.

3. Gli importi degli spazi finanziari di cui ai commi 1 e 2, attribuito a ciascun ente territoriale sono indicati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto e trovano evidenza nel prospetto del monitoraggio del patto di stabilità interno 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

in migliaia di euro

COMUNI	Spazi finanziari concessi ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4
Comune di Acquaformosa	13
Comune di Acquaro	3
Comune di Adrano	86
Comune di Afragola	70
Comune di Agerola	44
Comune di Aielli	16
Comune di Airola	37
Comune di Airuno	6
Comune di Alatri	1
Comune di Albano di Lucania	25
Comune di Albisola Superiore	20
Comune di Alessandria	14
Comune di Alife	573
Comune di Allerona	1
Comune di Alliste	41
Comune di Almenno San Bartolomeo	1
Comune di Alvignano	23
Comune di Amantea	105
Comune di Amelia	21
Comune di Ancona	47
Comune di Andria	334
Comune di Anghiari	90
Comune di Anguillara Sabazia	13
Comune di Anguillara Veneta	22
Comune di Antrodoco	6
Comune di Aprilia	127
Comune di Aquino	30
Comune di Ascoli Piceno	87
Comune di Assisi	7
Comune di Assoro	4
Comune di Atri	69
Comune di Avella	22
Comune di Badalucco	19
Comune di Bagni di Lucca	47
Comune di Bagnoregio	26
Comune di Baldichieri d'Asti	5

Comune di Banzi	7
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	93
Comune di Bardolino	75
Comune di Bari	1.050
Comune di Barletta	35
Comune di Baronissi	5
Comune di Barzago	12
Comune di Basiano	23
Comune di Basiglio	55
Comune di Bellante	8
Comune di Bellona	4
Comune di Benevento	943
Comune di Bergantino	16
Comune di Berlingo	2
Comune di Bernalda	2
Comune di Biandrate	8
Comune di Biccari	9
Comune di Bisceglie	97
Comune di Bitonto	35
Comune di Bocchigliero	4
Comune di Boffalora Sopra Ticino	12
Comune di Bolano	8
Comune di Bolsena	6
Comune di Bompietro	5
Comune di Bonito	69
Comune di Bonorva	33
Comune di Borgaro Torinese	6
Comune di Borgia	7
Comune di Borgo San Giacomo	20
Comune di Borgo Vercelli	13
Comune di Borgofranco D'Ivrea	14
Comune di Bovezzo	6
Comune di Bozzolo	20
Comune di Bra	3
Comune di Bracciano	52
Comune di Brandizzo	11
Comune di Brenzone sul Garda	5
Comune di Bressanvido	5
Comune di Briatico	41
Comune di Brusciano	5
Comune di Buggiano	9
Comune di Bugnara	2
Comune di Burgio	1
Comune di Busachi	7
Comune di Buseto Palizzolo	9
Comune di Busnago	47
Comune di Butera	7
Comune di Caianello	1
Comune di Caiazzo	1
Comune di Calatabiano	3

Comune di Calcinaia	13
Comune di Caldogno	15
Comune di Calice al Cornoviglio	10
Comune di Calitri	10
Comune di Calolziocorte	26
Comune di Caltanissetta	76
Comune di Calvi	395
Comune di Calvisano	1
Comune di Camaiore	75
Comune di Campi Bisenzio	22
Comune di Campli	5
Comune di Campomarino	13
Comune di Cannero Riviera	13
Comune di Canosa di Puglia	30
Comune di Capaccio	8
Comune di Capannori	137
Comune di Capo D'Orlando	143
Comune di Capodrise	6
Comune di Cappella Maggiore	4
Comune di Caravaggio	8
Comune di Carbonia	5
Comune di Cardano Al Campo	9
Comune di Carlentini	377
Comune di Carmagnola	11
Comune di Carmignano	19
Comune di Carnate	8
Comune di Carovilli	5
Comune di Carpignano Salentino	9
Comune di Casalbore	22
Comune di Casalecchio di Reno	4
Comune di Casalino	3
Comune di Casalpusterlengo	24
Comune di Casalserugo	21
Comune di Casalvieri	15
Comune di Casarza Ligure	3
Comune di Casciago	39
Comune di Cascina	79
Comune di Casole D'Elsa	4
Comune di Cassino	35
Comune di Castagnole delle Lanze	2
Comune di Castel Goffredo	213
Comune di Castel San Giovanni	1
Comune di Castel Viscardo	7
Comune di Castelforte	33
Comune di Castelfranci	15
Comune di Castellabate	100
Comune di Castellamonte	20
Comune di Castello di Annone	2
Comune di Castello di Cisterna	54
Comune di Castelluccio Dei Sauri	7

Comune di Castelmola	10
Comune di Castelnuovo del Garda	2
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	24
Comune di Castelpoto	1
Comune di Castelsardo	3
Comune di Castiglione Cosentino	10
Comune di Castiglione della Pescaia	6
Comune di Castiglione Olona	24
Comune di Castione Andevenno	2
Comune di Castorano	3
Comune di Castrolibero	1
Comune di Cava De Tirreni	79
Comune di Cavallirio	5
Comune di Cavarzere	7
Comune di Cave	7
Comune di Cavriago	2
Comune di Cellere	11
Comune di Cenate Sotto	4
Comune di Cernobbio	6
Comune di Cerreto Guidi	27
Comune di Cerreto Sannita	84
Comune di Cerrina	19
Comune di Cervaro	21
Comune di Cesenatico	24
Comune di Cesinali	2
Comune di Chiaravalle	41
Comune di Chiaromonte	58
Comune di Chieti	2
Comune di Chiusano San Domenico	29
Comune di Cittaducale	88
Comune di Civita Castellana	25
Comune di Civitanova Marche	10
Comune di Civitavecchia	130
Comune di Civitella San Paolo	2
Comune di Civo	6
Comune di Colle Brianza	3
Comune di Colli del Tronto	7
Comune di Comerio	1
Comune di Comezzano Cizzago	35
Comune di Compiano	10
Comune di Conca della Campania	13
Comune di Conflenti	9
Comune di Contigliano	5
Comune di Contursi Terme	71
Comune di Copiano	14
Comune di Corchiano	9
Comune di Corciano	3
Comune di Corleone	4
Comune di Cormano	9
Comune di Correzzola	35

Comune di Cortale	22
Comune di Cossignano	3
Comune di Cremona	57
Comune di Crescentino	7
Comune di Crevacuore	1
Comune di Cropani	7
Comune di Cugnoli	1
Comune di Darfo Boario Terme	3
Comune di Deruta	11
Comune di Desana	3
Comune di Desio	25
Comune di Dicomano	1
Comune di Dolce'	6
Comune di Eboli	475
Comune di Episcopia	26
Comune di Esperia	10
Comune di Fagnano Castello	7
Comune di Falcone	6
Comune di Falerone	9
Comune di Fermo	1
Comune di Ferrandina	2
Comune di Ferriere	12
Comune di Fiano Romano	264
Comune di Fino Mornasco	29
Comune di Firenze	231
Comune di Firmo	53
Comune di Fisciano	17
Comune di Fiuggi	12
Comune di Fiumefreddo Bruzio	29
Comune di Fiumefreddo di Sicilia	21
Comune di Foligno	41
Comune di Follonica	165
Comune di Forchia	17
Comune di Formia	52
Comune di Francavilla Angitola	8
Comune di Francavilla in Sinni	10
Comune di Francica	22
Comune di Frasso Telesino	4
Comune di Frattamaggiore	6
Comune di Frugarolo	13
Comune di Fumane	18
Comune di Furnari	7
Comune di Gabiano	8
Comune di Gaglianico	2
Comune di Galatone	24
Comune di Gallio	7
Comune di Gasperina	77
Comune di Gavirate	32
Comune di Gela	1.015
Comune di Genazzano	72

Comune di Genzano di Roma	22
Comune di Gerace	1
Comune di Gerenzano	82
Comune di Gessopalena	7
Comune di Ghisalba	4
Comune di Giffoni Sei Casali	9
Comune di Giffoni Valle Piana	29
Comune di Gioiosa Jonica	63
Comune di Gioiosa Marea	18
Comune di Giovinazzo	30
Comune di Giugliano In Campania	458
Comune di Giulianova	25
Comune di Giussago	99
Comune di Gradara	3
Comune di Gradoli	9
Comune di Graffignana	1
Comune di Grammichele	4
Comune di Grassano	11
Comune di Greccio	9
Comune di Grignasco	18
Comune di Grisolia	24
Comune di Gropparello	6
Comune di Grosseto	1.109
Comune di Grottammare	2
Comune di Grotte	13
Comune di Grotteria	1
Comune di Guanzate	10
Comune di Guidonia Montecelio	337
Comune di Isernia	122
Comune di Isola del Liri	10
Comune di Isola Vicentina	8
Comune di Itri	12
Comune di Jesolo	62
Comune di Lanciano	110
Comune di Lanuvio	15
Comune di Lattarico	1
Comune di Lauriano	5
Comune di Lavello	13
Comune di Leonessa	214
Comune di Leonforte	50
Comune di Lercara Friddi	8
Comune di Lettomanoppello	4
Comune di Lezzeno	15
Comune di Licata	11
Comune di Licenza	18
Comune di Limbadi	53
Comune di Limone Piemonte	4
Comune di Limone sul Garda	21
Comune di Liveri	33
Comune di Longobardi	12

Comune di Loreto	29
Comune di Lucca	168
Comune di Luogosano	16
Comune di Maenza	10
Comune di Mafalda	8
Comune di Magliano De' Marsi	4
Comune di Magliano di Tenna	14
Comune di Maiera'	22
Comune di Maiori	3
Comune di Maleo	2
Comune di Malvito	1
Comune di Marano di Napoli	19
Comune di Marano Marchesato	50
Comune di Marcallo con Casone	9
Comune di Marcon	123
Comune di Marostica	14
Comune di Marzano Appio	2
Comune di Massa	10
Comune di Massa di Somma	1
Comune di Massarosa	284
Comune di Melilli	59
Comune di Melito di Napoli	67
Comune di Melito Irpino	14
Comune di Mercato San Severino	292
Comune di Mergozzo	2
Comune di Miggiano	3
Comune di Mignano Monte Lungo	12
Comune di Minervino di Lecce	1
Comune di Minori	20
Comune di Misano Adriatico	92
Comune di Misilmeri	4
Comune di Mistretta	55
Comune di Modica	219
Comune di Modugno	5
Comune di Mogoro	5
Comune di Mombello Monferrato	18
Comune di Mongrassano	1
Comune di Monselice	57
Comune di Montagnana	2
Comune di Montalbano Elicona	11
Comune di Montalto Uffugo	50
Comune di Montauro	185
Comune di Monte Argentario	27
Comune di Monte Porzio Catone	43
Comune di Monte Romano	9
Comune di Monte San Giovanni Campano	66
Comune di Monte San Giusto	10
Comune di Monte San Vito	31
Comune di Monte Sant'Angelo	7
Comune di Montecorvino Pugliano	5

Comune di Monteflavio	23
Comune di Monteforte Irpino	13
Comune di Montegabbione	3
Comune di Monteiasi	3
Comune di Montelibretti	15
Comune di Montella	4
Comune di Monteprandone	5
Comune di Monteriggioni	18
Comune di Monteviale	4
Comune di Monticello Conte Otto	33
Comune di Montopoli di Sabina	10
Comune di Montorio Romano	5
Comune di Monza	435
Comune di Monzambano	6
Comune di Morlupo	23
Comune di Morrovalle	4
Comune di Mosciano Sant'Angelo	13
Comune di Mozzate	6
Comune di Muggio'	1
Comune di Mugnano di Napoli	140
Comune di Murisengo	18
Comune di Muro Leccese	3
Comune di Musile di Piave	69
Comune di Mussolente	3
Comune di Naso	106
Comune di Nereto	2
Comune di Netro	1
Comune di Nicotera	27
Comune di Niscemi	46
Comune di Nizza Monferrato	7
Comune di Noale	19
Comune di Nocera Inferiore	29
Comune di Nocera Superiore	151
Comune di Nogara	2
Comune di Noicattaro	3
Comune di Nole	6
Comune di Novate Milanese	11
Comune di Novoli	18
Comune di Nus	4
Comune di Occhiobello	5
Comune di Occimiano	4
Comune di Onano	1
Comune di Oppeano	3
Comune di Ornavasso	2
Comune di Osio Sopra - Area Finanziaria	2
Comune di Osio Sotto	1
Comune di Ospitaletto	143
Comune di Ostuni	11
Comune di Pace del Mela	110
Comune di Paderno Dugnano	13

Comune di Palata	3
Comune di Palazzolo Acreide	54
Comune di Palazzuolo sul Senio	7
Comune di Palermo	195
Comune di Palestro	4
Comune di Palo del Colle	15
Comune di Palombara Sabina	21
Comune di Palomonte	48
Comune di Panicale	3
Comune di Pella	78
Comune di Pellezzano	83
Comune di Penne	10
Comune di Perdasdefogu	2
Comune di Perdifumo	3
Comune di Pesaro	13
Comune di Pescara	109
Comune di Pescasseroli	126
Comune di Pescate	1
Comune di Peschiera Borromeo	243
Comune di Piana Degli Albanesi	62
Comune di Piana di Monte Verna	1
Comune di Piazza Armerina	92
Comune di Piedimonte Etneo	2
Comune di Pietramelara	136
Comune di Pietrasanta	78
Comune di Pieve a Nievole	13
Comune di Pignataro Maggiore	3
Comune di Pineto	4
Comune di Pistoia	75
Comune di Piverone	5
Comune di Pizzoli	22
Comune di Pizzoni	1
Comune di Poggiomarino	15
Comune di Polia	2
Comune di Polla	5
Comune di Pollena Trocchia	34
Comune di Pollenza	1
Comune di Pomigliano D'Arco	379
Comune di Ponte nelle Alpi	25
Comune di Pontecagnano Faiano	16
Comune di Pontedera	7
Comune di Ponza	28
Comune di Porcari	42
Comune di Portacomaro	5
Comune di Porto Empedocle	63
Comune di Porto Recanati	9
Comune di Portocannone	75
Comune di Portula	8
Comune di Positano	2
Comune di Potenza	12

Comune di Potenza Picena	6
Comune di Pozzoleone	43
Comune di Praiano	24
Comune di Prato Sesia	6
Comune di Pratola Serra	33
Comune di Priocca	8
Comune di Priverno	37
Comune di Procida	6
Comune di Prossedi	50
Comune di Pula	4
Comune di Putignano	6
Comune di Quinzano d'Oglio	71
Comune di Rapolano Terme	10
Comune di Ravanusa	57
Comune di Ravello	8
Comune di Recanati	21
Comune di Reggio Calabria	1.144
Comune di Rende	206
Comune di Riano	13
Comune di Riccia	26
Comune di Riccione	615
Comune di Riesi	58
Comune di Rifreddo	1
Comune di Ripatransone	7
Comune di Rivalta di Torino	3
Comune di Rivarolo Mantovano	38
Comune di Rivoli	8
Comune di Rivolta D'Adda	2
Comune di Rocca di Mezzo	3
Comune di Rocca di Papa	95
Comune di Roccabianca	4
Comune di Roccagorga	13
Comune di Roccapiemonte	85
Comune di Roccaraso	4
Comune di Roggiano Gravina	17
Comune di Roma	826
Comune di Rombiolo	5
Comune di Ronca'	13
Comune di Rossano Veneto	1
Comune di Rotello	2
Comune di Rotondella	8
Comune di Roveredo In Piano	4
Comune di Rovigo	11
Comune di Rudiano	5
Comune di Ruvo di Puglia	485
Comune di Salandra	18
Comune di Salice Salentino	10
Comune di Saliceto	3
Comune di Salve	2
Comune di Salzano	4

Comune di Sampeyre	9
Comune di San Benedetto del Tronto	76
Comune di San Chirico Nuovo	3
Comune di San Cipriano Picentino	1
Comune di San Costantino Calabro	9
Comune di San Felice a Cancello	39
Comune di San Fili	78
Comune di San Giorgio di Piano	8
Comune di San Giorgio Lucano	1
Comune di San Giovanni Lupatoto	5
Comune di San Giuliano di Puglia	9
Comune di San Gregorio D'Ippona	9
Comune di San Lazzaro di Savena	106
Comune di San Lorenzo al Mare	11
Comune di San Lorenzo Nuovo	1
Comune di San Marcello Pistoiese	5
Comune di San Marco d'Alunzio	4
Comune di San Marco Evangelista	19
Comune di San Martino di Finita	36
Comune di San Martino in Pensilis	1
Comune di San Martino In Rio	16
Comune di San Marzano di San Giuseppe	25
Comune di San Michele di Serino	6
Comune di San Nicola Da Crissa	4
Comune di San Nicola Manfredi	531
Comune di San Nicolo' D'Arcidano	4
Comune di San Piero Patti	4
Comune di San Pietro di Cadore	1
Comune di San Pietro Vernotico	114
Comune di San Polo Dei Cavalieri	5
Comune di San Rufo	4
Comune di San Salvatore di Fitalia	31
Comune di San Severino Lucano	19
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore	17
Comune di San Vittore del Lazio	133
Comune di Sangineto	7
Comune di Sant 'Agnello	87
Comune di Sant' Egidio alla Vibrata	7
Comune di Santa Caterina Albanese	8
Comune di Santa Croce Sull'Arno	35
Comune di Santa Giuletta	1
Comune di Santa Giustina in Colle	1
Comune di Santa Lucia del Mela	66
Comune di Santa Maria Capua Vetere	52
Comune di Santa Maria La Carita'	12
Comune di Santa Marinella	21
Comune di Santa Paolina	14
Comune di Sant'Agata de'Goti	163
Comune di Sant'Agata Li Battiati	22
Comune di Sant'Alfio	30

Comune di Sant'Anastasia	75
Comune di Sant'Angelo Lodigiano	80
Comune di Sant'Antioco	6
Comune di Sant'Arsenio	6
Comune di Sant'Elia Fiumerapido	54
Comune di Santo Stefano di Cadore	3
Comune di Santo Stefano Roero	174
Comune di Santu Lussurgiu	2
Comune di Saracena	23
Comune di Sarnico	36
Comune di Sasso Marconi	29
Comune di Satriano di Lucania	29
Comune di Savignano Irpino	24
Comune di Savignone	38
Comune di Scala	4
Comune di Sciacca	130
Comune di Scicli	987
Comune di Sedriano	15
Comune di Sellia Marina	18
Comune di Selvazzano Dentro	77
Comune di Serra San Bruno	5
Comune di Serracapriola	62
Comune di Sersale	9
Comune di Sessa Aurunca	293
Comune di Sesto Calende	3
Comune di Siziano	48
Comune di Solbiate Olona	2
Comune di Somma Vesuviana	86
Comune di Sonnino	34
Comune di Sperlonga	1
Comune di Spigno	44
Comune di Spoltore	34
Comune di Stazzano	3
Comune di Stazzema	41
Comune di Stradella	30
Comune di Strongoli	93
Comune di Surbo	46
Comune di Tagliacozzo	1
Comune di Tagliolo Monferrato	34
Comune di Tempio Pausania	4
Comune di Termoli	44
Comune di Terni	147
Comune di Tignale	17
Comune di Tito	95
Comune di Tolentino	45
Comune di Torgiano	3
Comune di Torino	1.641
Comune di Tortorici	14
Comune di Tramonti	5
Comune di Travaco' Siccomario	3

Comune di Tremestieri Etneo	17
Comune di Trentinara	22
Comune di Trescore Balneario	13
Comune di Trezzo Sull'Adda	5
Comune di Tuscania	1
Comune di Ugento	2
Comune di Uggiano la Chiesa	3
Comune di Ururi	7
Comune di Vaglio Basilicata	79
Comune di Vaiano Cremasco	4
Comune di Vaie	2
Comune di Vallesaccarda	5
Comune di Vallo della Lucania	113
comune di Valmontone	22
Comune di Venaria Reale	6
Comune di Venezia	757
Comune di Verbicaro	9
Comune di Vercelli	22
Comune di Vergiate	73
Comune di Vezza d'Alba	233
Comune di Vicchio	6
Comune di Vicenza	67
Comune di Vico Equense	143
Comune di Vicoforte	5
Comune di Vietri Sul Mare	15
Comune di Viggianello	4
Comune di Vigone	3
Comune di Villadose	2
Comune di Villafranca Tirrena	47
Comune di Villanova D'Asti	1
Comune di Villaputzu	8
Comune di Villasimius	138
Comune di Villasor	170
Comune di Villata	54
Comune di Villaurbana	2
Comune di Vimercate	77
Comune di Vinchiaturo	6
Comune di Visso	16
Comune di Vita	6
Comune di Vittoria	272
Comune di Vitulano	139
Comune di Vobarno	12
Comune di Volturara Irpina	34
Comune di Zagarolo	2
Comune di Zumpano	6
Comune di Zungri	35
Totale	**33.627**

in migliaia di euro

Province	Spazi finanziari concessi ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4
Provincia di Alessandria	18
Provincia di Barletta Andria Trani	7
Provincia di Benevento	56
Provincia di Bergamo	168
Provincia di Brescia	21
Provincia di Brindisi	928
Provincia di Cagliari	135
Provincia di Campobasso	94
Provincia di Cremona	13
Provincia di Fermo	7
Provincia di Foggia	121
Provincia di Isernia	7
Provincia di Lecce	12
Provincia di Matera	258
Provincia di Padova	16
Provincia di Pavia	182
Provincia di Pesaro e Urbino	85
Provincia di Pisa	174
Provincia di Pistoia	2
Provincia di Ravenna	595
Provincia di Rimini	36
Provincia di Salerno	1.488
Provincia di Teramo	26
Provincia di Terni	49
Provincia di Verbano Cusio Ossola	195
Provincia di Vibo Valentia	300
Provincia Regionale di Caltanissetta	137
Provincia Regionale di Siracusa	1.227
Totale	**6.357**

in migliaia di euro

Città Metropolitane	Spazi finanziari concessi ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4
Città Metropolitana di Torino	16

in migliaia di euro

Regioni	Spazi finanziari concessi ai sensi del comma 466, punto 1) dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale
Regione Calabria	20.950
Regione Lazio	20.755
Regione Liguria	9.167
Regione Marche	1.731
Regione Molise	7.397
Totale	**60.000**

15A02881

DECRETO 2 aprile 2015.

Autorizzazione alla riscossione coattiva, tramite ruolo, a favore della Società Gestione Multipla s.p.a., società partecipata dal comune di Lecce.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 3-*bis*, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera gg-*ter*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia s.p.a., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

Visto l'art. 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dall'art. 1, comma 642, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale, da ultimo, ha disposto il differimento al 30 giugno 2015 del termine previsto dalla lettera gg-*ter*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;

Vista la legge regionale della Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 recante Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale;

Visto in particolare l'art. 32 (sanzioni agli utenti dei servizi e disposizioni in materia di sicurezza e contrasto all'evasione) della predetta legge regionale n. 18 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale della Puglia 7 aprile 2014, n. 13, che regolamenta le modalità di accertamento e stabilisce la misura delle sanzioni per irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale;

Considerato che la Società Gestione Multipla s.p.a., società partecipata dal comune di Lecce, esercita attività di trasporto pubblico locale;

Vista la nota del 5 settembre 2014, con la quale la Società Gestione Multipla s.p.a., ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 3395 del 19 gennaio 2015;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Società Gestione Multipla s.p.a., in quanto derivanti dall'attività di esercizio di trasporto pubblico;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Gestione Multipla s.p.a., società partecipata dal comune di Lecce, derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

Il Ministro: PADOAN

15A02778

DECRETO 9 aprile 2015.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse

vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 63.431 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,25% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 15 maggio 2015, le cedole successive sono pagabili il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 maggio 2015, sarà pari allo 0,020718% lordo, corrispondente a un periodo di 30 giorni su un semestre di 181.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 aprile 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugmo 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 aprile 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A02878

DECRETO 9 aprile 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,35%, con godimento 16 febbraio 2015 e scadenza 15 aprile 2022, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 63.431 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 11 febbraio e 10 marzo 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,35%, con godimento 16 febbraio 2015 e scadenza 15 aprile 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,35%, con godimento 16 febbraio 2015 e scadenza 15 aprile 2022. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende

interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 aprile 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 aprile 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A02879

DECRETO 9 aprile 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 64.431 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 14 maggio, 8 luglio, 10 settembre e 10 novembre 2014, nonché 9 gennaio e 11 febbraio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 aprile 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 45 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 aprile 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corri-

spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A02880

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 aprile 2015.

Approvazione dei modelli di certificazione del rendiconto al bilancio 2014 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del rendiconto al bilancio, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono da fissarsi con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 concernente l'individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, nonché l'elenco degli enti che partecipano alla sperimentazione nell'anno 2014, come riportati nel sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali» del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visti i modelli degli schemi contabili previsti per gli enti che partecipano alla sperimentazione, cosi come riportati nel predetto sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»;

Ritenuta la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto di bilancio dell'anno 2014;

Considerata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la proposta con la quale la regione Valle d'Aosta — nella quale vige una diversa disciplina contabile — ha indicato le sezioni (quadri) del certificato, che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare, compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015;

Considerata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione e il contenuto del certificato;

Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto di bilancio 2014, allegati al presente decreto, che tutti gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2015.

2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.

Art. 2.

Enti che partecipano alla sperimentazione

Gli enti locali, che partecipano alla sperimentazione contabile di cui in premessa, sono tenuti a compilare e trasmettere, oltre alla certificazione del rendiconto al bilancio 2014, indicata nell'art. 1, anche la certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportate in allegato al presente decreto.

Art. 3.

Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 4.

Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html.

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2015, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.

Art. 5.

Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.

Art. 6.

Sottoscrizione della certificazione

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico-finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 7.

Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2014, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla seguente pagina del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/circ/deccon2014.html. Sulla predetta pagina del sito internet vengono, altresì, pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto e concernenti le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni.

Roma, 8 aprile 2015

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO TECNICO PER I COMUNI
E LE COMUNITÀ MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNI

Compilare integralmente: i quadri «1», «2», «3», «8», «8bis», «9», «9quater», «10», «10bis», «11», «12» e «12quater».

Compilare:

i quadri «4A», «4B» e «4C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«totale»;

i quadri «5A», «5B» e «5C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitale»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessione di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

il quadro «6» limitatamente alle righe riguardanti il totale;

il quadro «8ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8100;

8105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);

8109 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) diritti reali su beni di terzi» della voce «immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);

8115, 8120, 8165, 8170, 8175, 8176, 8185, 8190, 8195;

il quadro «8quater» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8200, 8210, 8215;

8220 (indicare il dato corrispondente al punto «*III)* debiti di parte corrente» della voce «*B)* debiti» del passivo del conto del patrimonio);

8225, 8230, 8235, 8240;

8260 (sommare alla voce «altri debiti» il dato del punto «*II)* debiti in c/capitale» della voce «*B)* debiti» del passivo del conto del patrimonio);

8265 e 8270;

il quadro «9bis» limitatamente ai seguenti codici: 9050, 9055, 9060, 9070;

il quadro «9ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

9080, 9085;

9090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 23, comma 3, lettera *a)* del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1);

9100, 9103, 9105.

Non compilare i quadri «8quinquies», «9quinquies» e «12bis».

Compilare i quadri sperimentali «S3» e «S3bis» ad eccezione delle colonne 5 e 6.

Compilare i quadri «13» e «14» desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l'allegato B «Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario», in quanto la normativa contabile degli enti locali della regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione.

COMUNITÀ MONTANE

Compilare integralmente: i quadri «1», «2», «3», «7», «7bis», «8», «8quater», «9», «10», «11», «12» e «12ter».

Compilare:

i quadri «4A», «4B» e «4C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«totale»;

i quadri «5A», «5B» e «5C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitale»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessione di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

il quadro «6» limitatamente alle righe riguardanti il totale;

il quadro «7ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

7100;

7105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) costi pluriennali capitalizzati» della voce «immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);

7110 (sommare alla voce «immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) diritti reali su beni di terzi» della voce «immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);

7115, 7135, 7140, 7145, 7155, 7160, 7165;

il quadro «7quater» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

7170, 7180, 7185;

7190 (indicare il dato corrispondente al punto «*III)* debiti di parte corrente» della voce «*B)* debiti» del passivo del conto del patrimonio);

7195, 7200, 7205, 7210;

7215 (sommare alla voce «altri debiti» il dato del punto «*II)* debiti in c/capitale» della voce «*B)* debiti» del passivo del conto del patrimonio);

7220 e 7225;

il quadro «8bis» limitatamente ai seguenti codici: 8050, 8055, 8060, 8070;

il quadro «8ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8080, 8085;

8090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 23, comma 3, lettera *a)* del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1);

8095 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 19, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1);

8100, 8103, 8105.

Non compilare il quadro «7quinquies».

Compilare il quadro «13» desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l'allegato C «Certificazione dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario» in quanto la normativa contabile degli enti locali della regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione.

15A02777

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di bromoxynil, sulla base del dossier CA1216 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i

livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115, recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10, recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva bromoxynil;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva bromoxynil decade il 28 febbraio 2015, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il reg. (UE) n. 1197/2012 della commissione del 13 dicembre 2012 che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 prorogando i periodi di approvazione fino al 31 luglio 2017 di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva bromoxynil;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Emblem, presentato dall'impresa Nufarm S.A.S., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 18 giugno 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva bromoxynil;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CA1216, svol-

ta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 30 aprile 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 16390 in data 24 aprile 2014 con la quale è stata richiesta all'Impresa Nufarm S.A.S. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto ed attualmente in commercio riportano l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bromoxynil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Emblem;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta".

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bromoxynil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con le condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotto fitosanitario EMBLEM n. reg. 10483 munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Per il prodotto fitosanitario GEODIS n. reg. 14426 immesso sul mercato alla data del presente decreto, avente la precedente composizione e munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, può essere commercializzato fino al 30 aprile 2015; l'utilizzo è consentito fino al 31 maggio 2015.

La produzione di prodotti fitosanitari di nuova composizione muniti delle etichette adeguate secondo i principi uniformi, con classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 maggio 2015; la commercializzazione e l'impiego sono invece consentiti fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Nufarm S.A.S. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 26 marzo 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **bromoxynil** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CA1216 di All. III fino **al 31 luglio 2017** ai sensi del Reg. (UE) n. 1197/2012 della commissione del 13 dicembre 2012.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>10483</td><td>EMBLEM</td><td>10/05/2000</td><td>NUFARM S.A.S.</td><td>Nocivo se ingerito - tossico per la riproduzione – molto tossico per glio organismi acquatici; H302-H316d-H410; P264-P270-P281-P273-P304+P341-P308+P313-P501-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Estesione alle colture: cipolla, aglio, scalogno, frumento, orzo, riso</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>14426</td><td>GEODIS</td><td>20/11/2008</td><td>NUFARM S.A.S.</td><td>Nocivo se ingerito - tossico per la riproduzione – molto tossico per glio organismi acquatici; H302-H316d-H410; P264-P270-P281-P273-P304+P341-P308+P313-P501-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova composizione in adeguamento al prodotto di riferimento
- Estesione alle colture: cipolla, aglio, scalogno, frumento, orzo, riso
- Estensione alle officine di confezionamento: Torre S.r.l. – Torrenieri (SI), Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG)
- Estensione alla officina di distribuzione: Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21 (MI)
- Estensione alle taglie: 250g, 500g, 1Kg</td></tr>
</table>

s.a. bromoxynil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

GEODIS

ERBICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI A FOGLIA LARGA DEL MAIS, SORGO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, FRUMENTO, ORZO e RISO. POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Composizione percentuale :
Principio attivo : 100 g di prodotto contengono :
Bromoxinil puro 20 g
(pari a bromoxinil ottanoato 30,70 g)
coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio
Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza, non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Ragione sociale e sede della ditta titolare della Registrazione:
Nufarm SAS, 28 bd Camélinat, 92233 Gennevilliers, Francia
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., tel 051 0394022

Officina di produzione
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, Francia

Officina di confezionamento
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità no. 14426 del 20/11/2008

Distribuito da: **Nufarm Italia S.r.l.** – Viela Luigi Majno, 17/A - Milano.
Sede amministrativa Via Guelfa, 5 - Bologna. Tel. 051 0394022
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21, Milano. Tel 02 452801

Contenuto netto: kg 1 (1 sacchetto da kg 1 - 2 sacchetti da 500 g);
kg 3 (3 sacchetti da kg 1 - 6 sacchetti da 500 g);
kg 3 (2 sacchetti da kg 1.5) ; kg 4.5 (3 sacchetti da kg 1.5);
kg 5 (5 sacchetti da kg 1 – 10 sacchetti da 500 g);
Kg 10 (10 sacchetti da kg 1).
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare una fascia di rispetto di 10 metri dai corpi idrici superficiali impiegando dispositivi che riducano la deriva di almeno il 75%.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata o in alternativa utilizzare dispositivi che riducano la deriva di almeno il 75%.

Informazioni per il medico
Bromoxinil: irritazione congiutivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.
Terapia: l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effeto desiderato.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
GEODIS è un nuovo preparato a base di Bromoxynil ottanoato specificatamente studiato per il diserbo di post-emergenza del mais e del sorgo. Agisce per contatto e per assorbimento fogliare (non vi è tuttavia traslocazione all'interno della pianta) ed è efficace contro numerose infestanti dicotiledoni quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Camomilla selvatica *(Matricaria camomilla)*, Erba mercorella *(Mercurialis annua)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Papavero *(Papaver roheas)*, Poligono convolvolo *(Polygonum convolvolus)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Poligono nodoso *(Poligonum lapathifolium)*, Correggiola *(Poligonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Falloppia convolvolus)*, Vilucchio *(Convolvolus arvensis)* da seme, Ravanello selvatico *(Raphanus spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Erba calderina *(Senecio vulgaris)*.
La particolare formulazione in polvere bagnabile assicura un'ottima efficacia del prodotto, evitando al contempo l'insorgere di fenomeni fitotossici sulla coltura, riscontrabili invece nell'applicazione di preparati fitosanitari a base di Bromoxynil in emulsione o sospensione concentrata.

MODALITA' D'IMPIEGO:
MAIS: **GEODIS** va impiegato quando la coltura del mais si trova negli stadi compresi fra le 2 e le 8 foglie (stadio BBCH 12-18), in funzione prevalentemente dello stadio di sviluppo delle infestanti, che deve essere compreso fra la fase cotiledonare e le 8 foglie. Trattamenti precoci forniscono generalmente risultati migliori rispetto ad applicazioni più tardive su infestanti già accresciute. **GEODIS** va applicato, in presenza di infestazioni pressochè esclusivamente malerbe a foglia larga, alla dose di **2,00-2,25 kg/ettaro**. Nel caso di infestazioni complesse, comprendenti graminacee e specie dicotiledoni "difficili", ed al fine di rendere completo lo spettro di attività dell'intervento erbicida è consigliabile utilizzare **GEODIS** alla dose di **1,0-1,5 kg/ettaro** in miscela con formulati solfonilureici quali nicosulfuron, rimsulfuron, ecc..

SORGO: Il prodotto viene impiegato alla dose di **2,25 kg per ettaro** in post emergenza quando la coltura è allo stadio di sviluppo di 3-4 foglie e particolarmente quando le infestanti sono del tutto sviluppate ed in attiva vegetazione. In caso di terreni porosi o molto pietrosi o dove il controllo delle infestanti in-pre-emergenza può causare fitotossicità, il trattamento con **GEODIS** non provoca alcuna riduzione del raccolto. In queste particolari condizioni **GEODIS** deve essere impiegato alla dose ridotta di **1,5-2,0 kg** per ettaro. Su entrambe le colture **GEODIS** deve essere applicato utilizzando un volume di acqua adeguato (150-400 litri/ettaro) in funzione del tipo di irroratrice e delle condizioni in cui si opera a garantire una completa ed uniforme bagnatura. Impiegare attrezzature di distribuzione operanti a bassa pressione munite di barre con ugelli a ventaglio.

CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO: il prodotto va applicato dallo stadio 2-4 foglie vere alla dose di **0,5-0,75 kg per ettaro**. Su colture trapiantate attendere che le piante abbiano superato la crisi di trapianto. La dose di **0,5 kg per ettaro** è consigliabile nelle prime fasi di sviluppo delle colture e su infestanti poco sviluppate.
Applicare al massimo fino a 2,25 Kg/ha di prodotto complessivamente.

FRUMENTO ed ORZO: il prodotto si applica dall'accestimento fino alla fine della levata alle dosi di **1,5-2 kg per ettaro. GEODIS** è particolarmente efficace nei confronti del papavero.

RISO: il prodotto si applica in risaia asciutta con terreni saturi o in bagnasciuga, dalle fasi di due foglie fino alla levata alla dose di **1-2 kg per ettaro. GEODIS** migliora l'attività dei partner su Cipero (*Ciperus spp.*), Cipollino (*S. maritimus*), Erba cucchiaio (*Alisma spp.*) e Giunco fiorito (*Butomus spp.*), Persicaria *(Polygonum persicaria)*.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti
30 giorni su cipolla, aglio e scalogno;
60 giorni prima della raccolta su mais;
70 giorni prima della raccolta su frumento ed orzo;
90 giorni prima della raccolta su sorgo;
100 giorni prima della raccolta su riso.

Numero di applicazioni
Non applicare il prodotto più di tre volte per ciclo colturale su cipolla, aglio e scalogno, e non più di una volta l'anno per le altre colture.

FITOTOSSICITA': il prodotto deve essere impiegato su mais e sorgo entro i periodi indicati, al fine di evitare fenomeni anche transitori di fitotossicità. **GEODIS** può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non operare in giornate ventose ed evitare la deriva sulle colture limitrofe a quelle del trattamento. Dopo il trattamento lavare accuratamente l'attrezzatura di distribuzione impiegando una soluzione fortemente alcalina.
Applicare con irroratrice idraulica montata su trattore con normali ugelli a spruzzo a ventaglio ad un a pressione da 1,5 a 2 bar.
Dopo il trattamento lavare l'equipaggiamento di irrorazione ed il serbatoio completamente con una soluzione alcalina, come soda cristallizzata o liscivia. Usare la pompa per sciacquare l'intero sistema con acqua pulita, compresi gli ugelli ed i tubi.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 26 MAR. 2015

Avvertenze d'uso: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sachetti idrosolubili in ambienti umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sachetti della confezione, chiudere bene la scatola. **Conservare gli astucci chiusi in ambiente asciutto e fresco. Durante le fasi di stoccaggio non superare i 40 °C.**

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ....
26 MAR. 2015

GEODIS

Composizione percentuale :
Principo attivo : 100 g di prodotto contengono :
Bromoxinil puro 20 g
(pari a bromoxinil ottanoato 30,70 g)
coformulanti q.b. a 100g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Ragione sociale e sede della ditta titolare della Registrazione:
Nufarm SAS, 28 bd Camélinat, 92233 Gennevilliers, Francia
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., tel 051 0394022

Distribuito da:
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21, Milano. Tel 02 452801

Officina di produzione
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, Francia

Officina di confezionamento
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità no. 14426 del 20/11/2008

Contenuto netto: kg 1 - g 500 – g 250

Avvertenza: leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna. Non toccare con mani o guanti bagnati

Da non vendere né conservare fuori dalla confezione
Da sciogliere in acqua senza rompere

GEODIS

ERBICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI A FOGLIA LARGA DEL MAIS, SORGO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, FRUMENTO, ORZO e RISO.
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Composizione percentuale :
Principio attivo : 100 g di prodotto contengono :
Bromoxinil puro 20g
(pari a bromoxinil ottanoato 30,70 g)
coformulanti q.b. a 100g

ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H302 – Nocivo se ingerito. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 – Contiene acidi solfonici in forma condensata di sale sodico e ottanoato di 2,6 dibromo-4-cianofenile, può provocare una reazione allergica.
Consigli di Prudenza
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P304 + P341 – In caso di inalazione: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P308 + P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.
Informazioni supplementari sui pericoli
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Ragione sociale e sede della ditta titolare della Registrazione:
Nufarm SAS, 28 bd Camélinat, 92233 Gennevilliers, Francia
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., tel 051 0394022

Distribuito da:
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21, Milano. Tel 02 452801
Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A - Milano.
Sede amministrativa Via Guelfa, 5 - Bologna. Tel. 051 0394022

Officina di produzione
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, Francia

Officina di confezionamento
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità no. 14426 del 20/11/2008

Contenuto netto: kg 1 (1 sacchetto da kg 1 - 2 da 500 g – 4 da 250 g);
kg 3 (3 sacchetti da kg 1 - 6 sacchetti da 500 g);
kg 3 (2 sacchetti da kg 1.5) ; kg 4.5 (3 sacchetti da kg 1.5);
kg 5 (5 sacchetti da kg 1 – 10 sacchetti da 500 g);
Kg 10 (10 sacchetti da kg 1).

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare una fascia di rispetto di 10 metri dai corpi idrici superficiali impiegando dispositivi che riducano la deriva di almeno il 75%.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata o in alternativa utilizzare dispositivi che riducano la deriva di almeno il 75%.

Informazioni per il medico
Bromoxinil: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.
Terapia: l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
GEODIS è un nuovo preparato a base di Bromoxynil ottanoato specificatamente studiato per il diserbo di post-emergenza. Agisce per contatto e per assorbimento fogliare (non vi è tuttavia traslocazione all'interno della pianta) ed è efficace contro numerose infestanti dicotiledoni quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Camomilla selvatica *(Matricaria camomilla)*, Erba mercorella *(Mercurialis annua)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Papavero *(Papaver roheas)*, Poligono convolvolo *(Polygonum convolvolus)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Poligono nodoso *(Poligonum lapathifolium)*, Correggiola *(Poligonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Falloppia convolvolus)*, Vilucchio *(Convolvolus arvensis)* da seme, Ravanello selvatico *(Raphanus spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Erba calderina *(Senecio vulgaris)*.
La particolare formulazione in polvere bagnabile assicura un'ottima efficacia del prodotto, evitando al contempo l'insorgere di fenomeni fitotossici sulla coltura, riscontrabili invece nell'applicazione di preparati fitosanitari a base di Bromoxynil in emulsione o sospensione concentrata.

MODALITA' D'IMPIEGO:
MAIS: GEODIS va impiegato quando la coltura del mais si trova negli stadi compresi fra le 2 e le 8 foglie (stadio BBCH 12-18), in funzione prevalentemente dello stadio di sviluppo delle infestanti, che deve essere compreso fra la fase cotiledonare e le 8 foglie. Trattamenti precoci forniscono generalmente risultati migliori rispetto ad applicazioni più tardive su infestanti già accresciute. **GEODIS** va applicato, in presenza di infestazioni pressochè esclusivamente malerbe a foglia larga, alla dose di **2,00-2,25 kg/ettaro**. Nel caso di infestazioni complesse, comprendenti graminacee e specie dicotiledoni "difficili", ed al fine di rendere completo lo spettro di attività dell'intervento erbicida è consigliabile utilizzare **GEODIS** alla dose di **1,0-1,5 kg/ettaro** in miscela con formulati solfonilureici quali nicosulfuron, rimsulfuron, ecc..

SORGO: Il prodotto viene impiegato alla dose di **2,25 kg per ettaro** in post emergenza quando la coltura è allo stadio di sviluppo di 3-4 foglie e particolarmente quando le infestanti sono del tutto sviluppate ed in attiva vegetazione. In caso di terreni porosi o molto pietrosi o dove il controllo delle infestanti in-pre-emergenza può causare fitotossicità, il trattamento con **GEODIS** non provoca alcuna riduzione del raccolto. In queste particolari condizioni **GEODIS** deve essere impiegato alla dose ridotta di **1,5-2,0 kg** per ettaro. Su entrambe le colture **GEODIS** deve essere applicato utilizzando un volume di acqua adeguato (150-400 litri/ettaro) in funzione del tipo di irroratrice e delle condizioni in cui si opera a garantire una completa ed uniforme bagnatura. Impiegare attrezzature di distribuzione operanti a bassa pressione munite di barre con ugelli a ventaglio.

CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO: il prodotto va applicato dallo stadio 2-4 foglie vere alla dose di **0,5-0,75 kg per ettaro**. Su colture trapiantate attendere che le piante abbiano superato la crisi di trapianto. La dose di **0,5 kg per ettaro** è consigliabile nelle prime fasi di sviluppo delle colture e su infestanti poco sviluppate.
Applicare al massimo fino a 2,25 Kg/ha di prodotto complessivamente.

FRUMENTO ed ORZO: il prodotto si applica dall'accestimento fino alla fine della levata alle dosi di **1,5-2 kg per ettaro. GEODIS** è particolarmente efficace nei confronti del papavero.

RISO: il prodotto si applica in risaia asciutta con terreni saturi o in bagnasciuga, dalle fasi di due foglie fino alla levata alla dose di **1-2 kg per ettaro. GEODIS** migliora l'attività dei partner su Cipero (*Ciperus spp.*), Cipollino (*S. maritimus*), Erba cucchiaio (*Alisma spp.*) e Giunco fiorito (*Butomus spp.*), Persicaria *(Polygonum persicaria)*.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti:
30 giorni su cipolla, aglio e scalogno;
60 giorni prima della raccolta su mais;
70 giorni prima della raccolta su frumento ed orzo;
90 giorni prima della raccolta su sorgo;
100 giorni prima della raccolta su riso.

Numero di applicazioni
Non applicare il prodotto più di tre volte per ciclo colturale su cipolla, aglio e scalogno, e non più di una volta l'anno per le altre colture.

FITOTOSSICITA': il prodotto deve essere impiegato su mais e sorgo entro i periodi indicati, al fine di evitare fenomeni anche transitori di fitotossicità. **GEODIS** può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non operare in giornate ventose ed evitare la deriva sulle colture limitrofe a quelle del trattamento. Dopo il trattamento lavare accuratamente l'attrezzatura di distribuzione impiegando una soluzione fortemente alcalina. Applicare con irroratrice idraulica montata su trattore con normali ugelli a spruzzo a ventaglio ad un a pressione da 1,5 a 2 bar.
Dopo il trattamento lavare l'equipaggiamento di irrorazione ed il serbatoio completamente con una soluzione alcalina, come soda cristallizzata o liscivia. Usare la pompa per sciacquare l'intero sistema con acqua pulita, compresi gli ugelli ed i tubi.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ....
26 MAR. 2015

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

Avvertenze Particolari

Preparazione

1

2

3

4

Avvertenze d'uso: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in ambienti umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola. **Conservare gli astucci chiusi in ambiente asciutto e fresco. Durante le fasi di stoccaggio non superare i 40 °C.**

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ....

26 MAR. 2015

GEODIS

Composizione percentuale :
Principo attivo : 100 g di prodotto contengono :
Bromoxinil puro 20 g
(pari a bromoxinil ottanoato 30,70 g)
coformulanti q.b. a 100g

ATTENZIONE

Ragione sociale e sede della ditta titolare della Registrazione:
Nufarm SAS, 28 bd Camélinat, 92233 Gennevilliers, Francia
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., tel 051 0394022

Distribuito da:
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21, Milano. Tel 02 452801

Officina di produzione
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, Francia

Officina di confezionamento
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità no. 14426 del 20/11/2008

Contenuto netto: kg 1 - g 500 – g 250

Avvertenza: leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna. Non toccare con mani o guanti bagnati

Da non vendere né conservare fuori dalla confezione
Da sciogliere in acqua senza rompere

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ....

26 MAR. 2015

EMBLEM®

ERBICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI A FOGLIA LARGA DEL MAIS, SORGO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, FRUMENTO, ORZO e RISO.
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Composizione percentuale :
Principio attivo : 100 g di prodotto contengono :
Bromoxinil puro 20g
(pari a bromoxinil ottanoato 30,70 g)
coformulanti q.b. a 100g

Frasi di rischio
Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza, non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Ragione sociale e sede della ditta titolare della Registrazione:
Nufarm SAS, 28 bd Camélinat, 92233 Gennevilliers, Francia
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., tel 051 0394022

Officina di produzione
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, Francia

Registrazione Ministero della Sanità no. 10483 del 10/05/2000

Contenuto netto:
kg 3 (3 sacchetti da kg 1);
kg 3 (2 sacchetti da kg 1.5) ; kg 4.5 (3 sacchetti da kg 1.5);
kg 5 (5 sacchetti da kg 1).

® marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare una fascia di rispetto di 10 metri dai corpi idrici superficiali impiegando dispositivi che riducano la deriva di almeno il 75%.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata o in alternativa utilizzare dispositivi che riducano la deriva di almeno il 75%.

Informazioni per il medico
Bromoxinil: irritazione congiutivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma. Terapia: l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effeto desiderato.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
EMBLEM® è un nuovo preparato a base di Bromoxynil ottanoato specificatamente studiato per il diserbo di post-emergenza del mais e del sorgo. Agisce per contatto e per assorbimento fogliare (non vi è tuttavia traslocazione all'interno della pianta) ed è efficace contro numerose infestanti dicotiledoni quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Camomilla selvatica *(Matricaria camomilla)*, Erba mercorella *(Mercurialis annua)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Papavero *(Papaver roheas)*, Poligono convolvolo *(Polygonum convolvulus)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Poligono nodoso *(Poligonum lapathifolium)*, Correggiola *(Poligonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Falloppia convolvolus)*, Vilucchio da seme *(Convolvolus arvensis)*, Ravanello selvatico *(Raphanus spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Erba calderina *(Senecio vulgaris)*.
La particolare formulazione in polvere bagnabile assicura un'ottima efficacia del prodotto, evitando al contempo l'insorgere di fenomeni fitotossici sulla coltura, riscontrabili invece nell'applicazione di preparati fitosanitari a base di Bromoxynil in emulsione o sospensione concentrata.

MODALITA' D'IMPIEGO:
MAIS: **EMBLEM®** va impiegato quando la coltura del mais si trova negli stadi compresi fra le 2 e le 8 foglie (stadio BBCH 12-18), in funzione prevalentemente dello stadio di sviluppo delle infestanti, che deve essere compreso fra la fase cotiledonare e le 8 foglie. Trattamenti precoci forniscono generalmente risultati migliori rispetto ad applicazioni più tardive su infestanti già accresciute. **EMBLEM®** va applicato, in presenza di infestazioni pressochè esclusivamente malerbe a foglia larga, alla dose di **2,00-2,25 kg/ettaro.** Nel caso di infestazioni complesse, comprendenti graminacee e specie dicotiledoni "difficili", ed al fine di rendere completo lo spettro di attività dell'intervento erbicida è consigliabile utilizzare **EMBLEM®** alla dose di **1,0-1,5 kg/ettaro** in miscela con formulati solfonilureici quali nicosulfuron, rimsulfuron, ecc..

SORGO: Il prodotto viene impiegato alla dose di **2,25 kg per ettaro** in post emergenza quando la coltura è allo stadio di sviluppo di 3-4 foglie e particolarmente quando le infestanti sono del tutto sviluppate ed in attiva vegetazione. In caso di terreni porosi o molto pietrosi o dove il controllo delle infestanti in-pre-emergenza può causare fitotossicità, il trattamento con **EMBLEM®** non provoca alcuna riduzione del raccolto. In queste particolari condizioni **EMBLEM®** deve essere impiegato alla dose ridotta di **1,5-2,0 kg** per ettaro. Su entrambe le colture **EMBLEM®** deve essere applicato utilizzando un volume di acqua adeguato (150-400 litri/ettaro) in funzione del tipo di irroratrice e delle condizioni in cui si opera a garantire una completa ed uniforme bagnatura. Impiegare attrezzature di distribuzione operanti a bassa pressione munite di barre con ugelli a ventaglio.

CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO: il prodotto va applicato dallo stadio 2-4 foglie vere alla dose di **0,5-0,75 kg per ettaro**. Su colture trapiantate attendere che le piante abbiano superato la crisi di trapianto. La dose di **0,5 kg per ettaro** è consigliabile nelle prime fasi di sviluppo delle colture e su infestanti poco sviluppate.
Applicare al massimo fino a 2,25 Kg/ha di prodotto complessivamente.

FRUMENTO ed ORZO: il prodotto si applica dall'accestimento fino alla fine della levata alle dosi di **1,5-2 kg per ettaro. EMBLEM®** è particolarmente efficace nei confronti del papavero.

RISO: il prodotto si applica in risaia asciutta con terreni saturi o in bagnasciuga, dalle fasi di due foglie fino alla levata alla dose di **1-2 kg per ettaro. EMBLEM®** migliora l'attività dei partner su Cipero (*Ciperus spp.*), Cipollino (*S. maritimus*), Erba cucchiaio (*Alisma spp.*), Giunco fiorito (*Butomus spp.*) e Persicaria (*Polygonum persicaria*).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti
30 giorni su cipolla, aglio e scalogno;
60 giorni prima della raccolta su mais;
70 giorni prima della raccolta su frumento ed orzo;
90 giorni prima della raccolta su sorgo;
100 giorni prima della raccolta su riso.

Numero di applicazioni
Non applicare il prodotto più di tre volte per ciclo colturale su cipolla, aglio e scalogno, e non più di una volta l'anno per le altre colture.

FITOTOSSICITA': il prodotto deve essere impiegato su mais e sorgo entro i periodi indicati, al fine di evitare fenomeni anche transitori di fitotossicità. **EMBLEM®** può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non operare in giornate ventose ed evitare la deriva sulle colture limitrofe a quelle del trattamento. Dopo il trattamento lavare accuratamente l'attrezzatura di distribuzione impiegando una soluzione fortemente alcalina.
Applicare con irroratrice idraulica montata su trattore con normali ugelli a spruzzo a ventaglio ad un a pressione da 1,5 a 2 bar.
Dopo il trattamento lavare l'equipaggiamento di irrorazione ed il serbatoio completamente con una soluzione alcalina, come soda cristallizzata o liscivia. Usare la pompa per sciacquare l'intero sistema con acqua pulita, compresi gli ugelli ed i tubi.

Avvertenze d'uso:nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in ambienti umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola. **Conservare gli astucci chiusi in ambiente asciutto e fresco. Durante le fasi di stoccaggio non superare i 40 °C.**

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ....

26 MAR. 2015

EMBLEM®

Composizione percentuale :
100 g di prodotto contengono :
Bromoxinil puro 20 g (pari a bromoxinil ottanoato 30,70 g)
coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Ragione sociale e sede della ditta titolare della Registrazione:
Nufarm SAS, 28 bd Camélinat, 92233 Gennevilliers, Francia
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., tel 051 0394022

Officina di produzione
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, Francia

Registrazione Ministero della Sanità no. 10483 del 10/05/2000

Contenuto netto: kg 1

Avvertenza: leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna. Non toccare con mani o guanti bagnati

Da non vendere né conservare fuori dalla confezione
Da sciogliere in acqua senza rompere

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ....

26 MAR. 2015

EMBLEM®

ERBICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI A FOGLIA LARGA DEL MAIS, SORGO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, FRUMENTO, ORZO e RISO. POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Composizione percentuale :
100 g di prodotto contengono :
Bromoxinil puro 20 g (pari a bromoxinil ottanoato 30,70 g)
coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H302 – Nocivo se ingerito. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 – Contiene acidi solfonici in forma condensata di sale sodico e ottanoato di 2,6 dibromo-4-cianofenile, può provocare una reazione allergica.
Consigli di Prudenza
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P304 + P341 – In caso di inalazione: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P308 + P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.
Informazioni supplementari sui pericoli
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Ragione sociale e sede della ditta titolare della Registrazione:
Nufarm SAS, 28 bd Camélinat, 92233 Gennevilliers, Francia
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l.. tel 051 0394022

Officina di produzione
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, Francia

Registrazione Ministero della Sanità no. 10483 del 10/05/2000

Contenuto netto:
kg 3 (3 sacchetti da kg 1);
kg 3 (2 sacchetti da kg 1.5) ; kg 4.5 (3 sacchetti da kg 1.5);
kg 5 (5 sacchetti da kg 1).

® marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare una fascia di rispetto di 10 metri dai corpi idrici superficiali impiegando dispositivi che riducano la deriva di almeno il 75%.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata o in alternativa utilizzare dispositivi che riducano la deriva di almeno il 75%.

Informazioni per il medico
Bromoxinil: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma.

Terapia: l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
EMBLEM® è un nuovo preparato a base di Bromoxynil ottanoato specificatamente studiato per il diserbo di post-emergenza. Agisce per contatto e per assorbimento fogliare (non vi è tuttavia traslocazione all'interno della pianta) ed è efficace contro numerose infestanti dicotiledoni quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Camomilla selvatica *(Matricaria camomilla)*, Erba mercorella *(Mercurialis annua)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Papavero *(Papaver roheas)*, Poligono convolvolo *(Polygonum convolvolus)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Poligono nodoso *(Poligonum lapathifolium)*, Correggiola *(Poligonum aviculare)*, Convolvolo nero *(Falloppia convolvolus)*, Vilucchio da seme *(Convolvolus arvensis)*, Ravanello selvatico *(Raphanus spp.)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Erba calderina *(Senecio vulgaris)*.
La particolare formulazione in polvere bagnabile assicura un'ottima efficacia del prodotto, evitando al contempo l'insorgere di fenomeni fitotossici sulla coltura, riscontrabili invece nell'applicazione di preparati fitosanitari a base di Bromoxynil in emulsione o sospensione concentrata.

MODALITA' D'IMPIEGO:
MAIS: EMBLEM® va impiegato quando la coltura del mais si trova negli stadi compresi fra le 2 e le 8 foglie (stadio BBCH 12-18), in funzione prevalentemente dello stadio di sviluppo delle infestanti, che deve essere compreso fra la fase cotiledonare e le 8 foglie. Trattamenti precoci forniscono generalmente risultati migliori rispetto ad applicazioni più tardive su infestanti già accresciute. **EMBLEM®** va applicato, in presenza di infestazioni pressoché esclusivamente malerbe a foglia larga, alla dose di **2,00-2,25 kg/ettaro.** Nel caso di infestazioni complesse, comprendenti graminacee e specie dicotiledoni "difficili", ed al fine di rendere completo lo spettro di attività dell'intervento erbicida è consigliabile utilizzare **EMBLEM®** alla dose di **1,0-1,5 kg/ettaro** in miscela con formulati solfonilureici quali nicosulfuron, rimsulfuron, ecc..

SORGO: Il prodotto viene impiegato alla dose di **2,25 kg per ettaro** in post emergenza quando la coltura è allo stadio di sviluppo di 3-4 foglie e particolarmente quando le infestanti sono del tutto sviluppate ed in attiva vegetazione. In caso di terreni porosi o molto pietrosi o dove il controllo delle infestanti in-pre-emergenza può causare fitotossicità, il trattamento con **EMBLEM®** non provoca alcuna riduzione del raccolto. In queste particolari condizioni **EMBLEM®** deve essere impiegato alla dose ridotta di **1,5-2,0 kg** per ettaro. Su entrambe le colture **EMBLEM®** deve essere applicato utilizzando un volume di acqua adeguato (150-400 litri/ettaro) in funzione del tipo di irroratrice e delle condizioni in cui si opera a garantire una completa ed uniforme bagnatura. Impiegare attrezzature di distribuzione operanti a bassa pressione munite di barre con ugelli a ventaglio.

CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO: il prodotto va applicato dallo stadio 2-4 foglie vere alla dose di **0,5-0,75 kg per ettaro.** Su colture trapiantate attendere che le piante abbiano superato la crisi di trapianto. La dose di **0,5 kg per ettaro** è consigliabile nelle prime fasi di sviluppo delle colture e su infestanti poco sviluppate.
Applicare al massimo fino a 2,25 Kg/ha di prodotto complessivamente.

FRUMENTO ed ORZO: il prodotto si applica dall'accestimento fino alla fine della levata alle dosi di **1,5-2 kg per ettaro. EMBLEM®** è particolarmente efficace nei confronti del papavero.

RISO: il prodotto si applica in risaia asciutta con terreni saturi o in bagnasciuga, dalle fasi di due foglie fino alla levata alla dose di **1-2 kg per ettaro. EMBLEM®** migliora l'attività dei partner su Cipero (*Ciperus spp.*), Cipollino *(S. maritimus)*, Erba cucchiaio (*Alisma spp.*), Giunco fiorito (*Butomus spp.*) e Persicaria *(Polygonum persicaria)*.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti
30 giorni su cipolla, aglio e scalogno;
60 giorni prima della raccolta su mais;
70 giorni prima della raccolta su frumento ed orzo;
90 giorni prima della raccolta su sorgo;
100 giorni prima della raccolta su riso.

Numero di applicazioni
Non applicare il prodotto più di tre volte per ciclo colturale su cipolla, aglio e scalogno, e non più di una volta l'anno per le altre colture.

FITOTOSSICITA': il prodotto deve essere impiegato su mais e sorgo entro i periodi indicati, al fine di evitare fenomeni anche transitori di fitotossicità. **EMBLEM®** può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non operare in giornate ventose ed evitare la deriva sulle colture limitrofe a quelle del trattamento. Dopo il trattamento lavare accuratamente l'attrezzatura di distribuzione impiegando una soluzione fortemente alcalina.
Applicare con irroratrice idraulica montata su trattore con normali ugelli a spruzzo a ventaglio ad un a pressione da 1,5 a 2 bar.
Dopo il trattamento lavare l'equipaggiamento di irrorazione ed il serbatolo completamente con una soluzione alcalina, come soda cristallizzata o liscivia. Usare la pompa per sciacquare l'intero sistema con acqua pulita, compresi gli ugelli ed i tubi.

Avvertenze d'uso: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in ambienti umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola. **Conservare**

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ....

26 MAR. 2015

gli astucci chiusi in ambiente asciutto e fresco. Durante le fasi di stoccaggio non superare i 40 °C.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ....

26 MAR. 2015

EMBLEM®

Composizione percentuale :
100 g di prodotto contengono :
Bromoxinil puro 20 g (pari a bromoxinil ottanoato 30,70 g)
coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE

Ragione sociale e sede della ditta titolare della Registrazione:
Nufarm SAS, 28 bd Camélinat, 92233 Gennevilliers, Francia
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., tel 051 0394022

Officina di produzione
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, Francia

Registrazione Ministero della Sanità no. 10483 del 10/05/2000

Contenuto netto: kg 1

Avvertenza: leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna. Non toccare con mani o guanti bagnati

Da non vendere né conservare fuori dalla confezione
Da sciogliere in acqua senza rompere

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ....
26 MAR. 2015

15A02897

DECRETO 26 marzo 2015.

Modifica del decreto di ri-registrazione del 22 dicembre 2014 relativo ai prodotti fitosanitari, a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l. afferenti al dossier CA2613 di allegato III, a base della sostanza attiva nicosulfuron.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del 22 dicembre 2014 di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, CREW 40 OD n. reg. 13172, IKANOS n. reg 13106, CREW SUPERB n. reg 15507, a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l., a base della sostanza attiva nicosulfuron, sulla base del dossier CA2613 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011;

Viste le note prot. n. 5095 del 18/02/2015 e prot. n. 6351 del 25/02/2015 che riportano le precisazioni in merito alla formulazione dei prodotti fitosanitari sopra citati;

Rilevato che per i prodotti IKANOS n. reg 13106, CREW SUPERB n. reg 15507, la composizione qualitativa e quantitativa rimane la sessa e l'unica modifica è la differente dizione della formulazione olio dispersibile;

Ritenuto per tanto di poter concedere la rietichettatura dei soli prodotti IKANOS n. reg 13106, CREW SUPERB n. reg 15507 giacenti in commercio con il relativo aggiornamento dell'indicazione della formulazione olio dispersibile;

Decreta:

È autorizzata la rietiechettatura da parte dell'impresa titolare dei prodotti fitosanitari IKANOS n. reg 13106, CREW SUPERB n. reg 15507, a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 26 marzo 2015

Il direttore generale: RUOCCO

15A02898

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa *Edificatrice* Casa in società Cooperativa a responsabilità limitata», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa *Edificatrice* casa in società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2009, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 522.227,00, si riscontra una massa debitoria di € 590.278,00 ed un patrimonio netto negativo di € -68.051,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa *edificatrice* casa in società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 03706710484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Salini, nato il 30 agosto 1952 e domiciliato in Roma alla via San Crescenziano, n. 48.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02766

DECRETO 17 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Firenze Handling società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Firenze Handling Società Cooperativa»;

Considerato che la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 456.345,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.132.893,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 683.041,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti

interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Firenze Handling Società Cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale 05909640483) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il 1° luglio 1966, domiciliato in Borgo San Lorenzo (FI), via Olmi n. 2/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02779

DECRETO 17 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arpanigiene società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 20 gennaio 2015 n. 16/2015 del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Arpanigiene Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arpanigiene Società Cooperativa», con sede in Foggia (codice fiscale 03077780710) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Luca Cezza nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971, domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 135.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02780

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 364/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Glaxosmithkline Biologicals S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Fluarix Tetra;

Vista la domanda con la quale la ditta Glaxosmithkline Biologicals S.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 043132012 a 043132048;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 novembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 dicembre 2014;

Vista la deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUARIX TETRA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita con ago - A.I.C. n. 043132012 (in base 10) 19493D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 11,08.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 18,28.

Confezione: «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite con ago - A.I.C. n. 043132024 (in base 10) 19493S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 110,80.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 182,86.

Confezione: «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita senza ago - A.I.C. n. 043132036 (in base 10) 194944 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 11,08.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 18,28.

Confezione: «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 043132048 (in base 10) 19494J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 110,80.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 182,86.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fluarix Tetra è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. n. 043132012 e 043132036 medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni con A.I.C n. 043132024 e 043132048 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02771

DETERMINA 30 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirio» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 363/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145.

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Chiesi Farmaceutici S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Sirio;

Vista la domanda con la quale la ditta Chiesi Farmaceutici S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 035625045 a 035625072;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 19 gennaio 2015;

Vista la deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIRIO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE - A.I.C. n. 035625045 (in base 10) 11Z62P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,38.

Confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/

PE - A.I.C. n. 035625058 (in base 10) 11Z632 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,29.

Prezzo al pubblico (I.V.A inclusa): € 10,38.

Confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE - A.I.C. n. 035625060 (in base 10) 11Z634 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 12,57.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 20,75.

Confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE - A.I.C. n. 035625072 (in base 10) 11Z63J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 12,57.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 20,75.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIRIO è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02772

DETERMINA 30 marzo 2015.

Modifica del regime di prescrizione del medicinale per uso umano «Simponi». (Determina n. 361/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione 4 agosto 2010, n. 427, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2010, Serie generale n. 202, Supplemento ordinario n. 210, con cui la società Janssen Biologics B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Simponi;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 19-21 gennaio 2015, che ha ritenuto che la specifica indicazione artrite psoriasica debba essere esclusa dalla prescrizione con registro, disponendo l'eliminazione dello stesso per il principio attivo golimumab;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di prescrizione

Per la prescrizione della specialità medicinale Simponi, relativa all'indicazione Artrite Psoriasica (AP), è eliminato il riferimento al registro di monitoraggio di cui all'art. 3 della determinazione 4 agosto 2010, n. 427, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2010, Serie generale n. 202, Supplemento ordinario n. 210.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02773

DETERMINA 30 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Keneil» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 360/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA n. 948 del 10 giugno 2013, con il quale la società EG S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale KENEIL;

Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. III Quater n. 1415 del 5 febbraio 2014, con cui la suddetta determinazione n. 948/2013 è stata parzialmente annullata, unitamente agli atti e pareri presupposti;

Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. III Quater, n. 8996/2014, che ha accolto il ricorso in ottemperanza;

Visto il parere della Commissione consultiva Tecnico - Scientifica, reso nella seduta del 21-23 ottobre 2014, che ha confermato la classificazione del farmaco KENEIL in fascia C;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6346 del 22 dicembre 2014, che ha confermato in appello la sentenza del TAR Lazio n. 1415/2014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica, reso nella seduta del 16-18 febbraio 2015, che, in riforma dell'A.I.C., ha approvato le modifiche apportate al foglio illustrativo del farmaco KENEIL e le limitazioni all'uso nella sola terapia di mantenimento, che rendono la disponibilità del farmaco non vantaggiosa per il servizio sanitario nazionale, disponendo la classificazione in fascia C/RR, anche in considerazione della presenza di numerose alternative già in commercio che meglio coprono i molteplici schemi terapeutici necessari per il corretto utilizzo del farmaco;

Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KENEIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 039037015 (in base 10) 157B2R (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse divisibili - A.I.C. n. 039037027 (in base 10) 157B33 (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse divisibili - A.I.C. n. 039037039 (in base 10) 157B3H (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 039037041 (in base 10) 157B3K (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«800 mg compresse rivestite con film» 50 compresse divisibili - A.I.C. n. 039037054 (in base 10) 157B3Y (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«800 mg compresse rivestite con film» 60 compresse divisibili - A.I.C. n. 039037066 (in base 10) 157B4B (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale KENEIL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02774

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 15 aprile 2015.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015. (Delibera n. 165/15/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito Testo unico;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative»;

Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 501;

Vista la delibera n. 560/14/CONS del 28 novembre 2014, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 con il quale sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, e per il giorno 14 giugno 2015 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni;

Visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del Presidente della regione autonoma della Sardegna n. 29 del 31 maggio 2015, con il quale si è provveduto a fissare per il giorno 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio al 14 giugno 2015, la data delle elezioni comunali nella regione Sardegna;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana»;

Vista la legge regionale della regione Sicilia 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

Vista la legge regionale della regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

Vista la legge regionale della regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

Vista la legge regionale della regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;

Visto il decreto dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione siciliana n. 84 del 1° aprile 2015, con il quale è stata fissata per il giorno 31 maggio 2015 con prosieguo il 1° giugno seguente la data del voto per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione del Presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale di Villadoro, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 14 e 15 giugno seguenti;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

Visto il decreto n. 3/G/2015 del 17 marzo 2015, con il quale l'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il 31 maggio 2015 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali;

Tenuto conto che le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali sono state fissate per il giorno di domenica 31 maggio 2015 e che l'elenco dei Comuni interessati dal voto è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 14 giugno 2015, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 2.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare;

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste o coalizioni di liste collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli comunali.

Il tempo disponibile è ripartito per metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizio-

ni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 4.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

Art. 6.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 8.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *aa)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2, dell'art. 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 14.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello

statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 15.
Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo I del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 17.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-*quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di quelle contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. L'Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emitten-

ti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 18.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 19.

Turni elettorali nell'anno 2015

1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le elezioni comunali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2015, a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente le operazioni di voto, data dalla quale saranno computati i termini di cui ai precedenti artt. 4 e 12.

La presente delibera entra in vigore il 16 aprile 2015.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito web dell'Autorità all'indirizzo: www.agcom.it

Roma, 15 aprile 2015

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

15A02943

DELIBERA 15 aprile 2015.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015. (Delibera n. 166/15/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di seguito Testo unico;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi";

Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa";

Vista la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali";

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

Vista la delibera n. 560/14/CONS del 28 novembre 2014, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità";

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale";

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3";

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" e, in particolare, l'art. 1, comma 501;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative";

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

Vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005 n. 1, recante lo Statuto della regione Liguria;

Vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori";

Vista la legge statutaria della regione Veneto 17 aprile 2012, n. 1, recante lo Statuto della regione Veneto;

Vista la legge regionale del Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale";

Vista la legge regionale del Veneto 27 gennaio 2015, n. 1, recante "Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale";

Vista la legge statutaria della regione Toscana 19 luglio 2004, recante lo Statuto della regione Toscana;

Vista la legge regionale della Toscana 23 dicembre 2004, n. 74, recante "Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'ele-

zione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

Vista la legge regionale della Toscana 26 settembre 2014, n. 51, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

Vista la legge statutaria della regione Marche 8 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della regione Marche;

Vista la legge regionale delle Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale", come modificato dalla legge regionale delle Marche 20 febbraio 2015, n. 5;

Vista la legge statutaria della regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21, recante lo Statuto della regione Umbria;

Vista la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

Vista la legge regionale dell'Umbria 23 febbraio 2015, n. 4, recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)";

Vista la legge statutaria della regione Campania 28 maggio 2009, n. 6, recante lo Statuto della regione Campania;

Vista la legge regionale della Campania 27 marzo 2009, n. 4, recante "Legge elettorale";

Vista la legge regionale della Campania 6 febbraio 2015, n. 3, recante "Modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)";

Vista la legge statutaria della regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7, recante lo Statuto della regione Puglia;

Vista la legge regionale della Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", come modificata dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Genova del 1 aprile 2015, con il quale, acquisita, in data 1 aprile 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Genova, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria nel giorno di domenica 31 maggio 2015, giusta circolare del Ministro dell'interno n. 9 del 24 marzo 2015, con la quale è stato evidenziato che nella regione Liguria alla adozione dei decreti relativi all'indizione delle elezioni regionali ed alla determinazione dell'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali provvederà il Prefetto del capoluogo di regione a norma del citato art. 10, comma 2, lett. *f)*, della legge n. 131/2003;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Veneto nel giorno di domenica 31 maggio 2015;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 62 del 10 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 10 aprile medesimo, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana nel giorno di domenica 31 maggio 2015 e nel giorno di domenica 14 giugno 2015 per l'eventuale turno di ballottaggio;

Visto il decreto del Presidente di Giunta regionale delle Marche n. 121 del 3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 29 del 9 aprile seguente, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche nel giorno di domenica 31 maggio 2015;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n. 57 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 20 dell'11 aprile seguente, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell'Umbria nel giorno di domenica 31 maggio 2015;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regione Campania n. 60 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 9 aprile medesimo, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Campania nel giorno di domenica 31 maggio 2015;

Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199 del 7 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 47 del 7 aprile medesimo, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia nel giorno di domenica 31 maggio 2015;

Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia fissate per il giorno 31 maggio 2015 e per il giorno 14 giugno 2015, limitatamente alle regioni in cui è previsto un turno di

ballottaggio e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del successivo Capo I del Titolo II si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;

d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, è garantito l'accesso ai soggetti politici abbiano presentato liste di candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale nazionale, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del regolamento approvata in data 14 aprile 2015 dalla Commissione perlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI

DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI

Art. 3.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature per le elezioni regionali il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, tra tutti i soggetti concorrenti di cui all'art. 2, comma 2.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni ciclo di due settimane curando altresì un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un

aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo fax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del Testo unico.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/;

b) inviano, anche a mezzo fax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile nel sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno il quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile nel sito web dell'Autorità.

Art. 6.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, d, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento ai soggetti di cui al precedente articolo 2, riscontrabili dai dati del monitoraggio del pluralismo, ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.

4. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici alla testata. Nei notiziari deve essere evitato un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 8.

Attività di monitoraggio e criteri di valutazione

1. Ai fini di cui all'art. 7, l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata.

2. I dati relativi ai notiziari monitorati sono resi pubblici sul sito internet dell'Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata ogni quattordici giorni, salvo quanto previsto al successivo comma 8.

3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare in modo sostanziale, e comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente.

4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorità può tenere conto, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico.

5. L'Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicità di cascun programma. Con

la stessa cadenza, l'Autorità pubblica i relativi dati di monitoraggio.

6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di trattamento, l'Autorità ordina all'emittente di procedere al riequilibrio sostanziale in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo.

7. Le verifiche di cui ai commi 4 e 5 sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale a far tempo dalla terza settimana che precede il voto.

Art. 9.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni regionali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, per gli elettori italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea e per i cittadini comunitari non italiani residenti in Italia.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE PRIVATE LOCALI

Art. 10.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere dalla data di entrata in vigore della presente delibera e fino alla chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, compresa l'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, punto *I)*, i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, è garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio:

a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione.

b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del consiglio regionale.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, punto *II)*, il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

5. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

6. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli di due settimane dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità.

7. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.

Art. 11.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei crite-

ri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca per tutta la sua durata la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 12.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/;

b) inviano, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni su base regionale. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 13.

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 14.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 15.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento durante il periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 16.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente Capo II e nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 17.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'art. 1, comma 1, lett. *f)*, della deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lett, *aa)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate

come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 19.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.

Art. 20.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 21.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali devono essere riconosciute le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 22.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 23.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata ovvero ancora che risulti indicato come tale nello statuto o in altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 24.

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva della fase del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 26.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-*quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della mdesima legge, di quelle contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro del-

le registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. L'Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 da parte delle emittenti radiotelevisive locali, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine, contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche o televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)* del Testo unico e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

La presente delibera entra in vigore il 16 aprile 2015.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità all'indirizzo http://www.agcom.it/.

Roma, 15 aprile 2015

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

15A02944

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2015.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015. (Documento n. 6).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso che:

Visto il decreto del Presidente della regione Campania n. 60 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 23 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Campania;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Genova del 1° aprile 2015 con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria;

Visto il decreto del Presidente della regione Marche n. 121 del 3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 29 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche;

Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199 del 7 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 47 del 7 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia;

Visto il decreto del Presidente della regione Toscana n. 62 del 10 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

Visto il decreto del Presidente della regione Umbria n. 57 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 20 dell'11 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell'Umbria;

Visto il decreto del Presidente della regione Veneto n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Veneto;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";

e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";

g) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";

h) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";

i) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario";

l) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, "Legge elettorale" come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3;

m) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1, recante lo Statuto della regione Liguria;

n) vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori";

o) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5;

p) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", come

modificata, da ultimo, dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7;

q) vista la legge della regione Toscana 30 settembre 2014, n. 45, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale";

r) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2;

s) vista la legge della regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale", come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1;

t) rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, previste per il giorno 31 maggio 2015, e per il giorno 14 giugno 2015, limitatamente alle regioni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera. Essa si realizza con le tribune disposte dalla Commissione, le conferenze stampa, i confronti, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 7, 9, 10, 3 e 4 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 8 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 5 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6 della presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e

quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso ai soggetti politici che abbiano presentato liste di candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale nazionale.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio:

a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione.

b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di tratta-

mento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo, relativi alla testata diretta, dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 6.

Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nel proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle

candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette, nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Art. 7.

Tribune elettorali

1. Per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni di cui all'articolo 1 della presente delibera, la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4 e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.

3. Alle tribune, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 1, di norma, sono riprese e trasmesse dalla sede di Roma della Rai, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 15.

Art. 8.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione regionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, della presente delibera.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 9.

Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa su rete locale a partire dalle ore 21. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.

Art. 10.

Confronti tra candidati a Presidente della regione

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.

Art. 11.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal 17 aprile 2015 fino al termine di efficacia della presente delibera.

Art. 12.

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 13.

Trasmissioni per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 14.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, effettuate indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito *web* della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 15.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2015

Il Presidente: FICO

15A02930

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2015.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015. (Documento n. 7).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 marzo 2015 sono state fissate per il giorno 10 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 24 maggio 2015;

con decreto n. 3/G/2015 dell'assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 29 del 31 marzo 2015, sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n. 77 del 13 marzo 2015, sono state fissate per i giorni 31 maggio e 1° giugno 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 14 e 15 giugno 2015;

con decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 47 dell'11 febbraio 2015, sono state fissate per il giorno 10 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 24 maggio 2015;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

e) visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

f) vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali";

g) vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" ;

h) visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

i) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";

j) visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013";

k) vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante "Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1";

l) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la "Legge elettorale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

m) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante "Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49";

n) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante "Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14";

o) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

p) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995";

q) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali";

r) visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

s) vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";

t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

u) visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana";

v) vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante "Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali";

w) vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante "Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

x) vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante "Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere";

y) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante "Disposizioni in materia di elezioni comunali", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

z) vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante "Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009 , n. 39;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 6 della presente delibera, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo, è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il

calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Art. 5.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma l, lettera *b)*, della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia della presente delibera.

Art. 9.

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 10.

Trasmissioni per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

l. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica per via telematica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a)*, *b)* e *c)*, effettuate indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica,

nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito *web* della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo l, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2015

Il Presidente: FICO

15A02931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 208/2015 del 2 marzo 2015 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodopa/carbidopa/entacapone doc».

Nell'estratto della determina n. 208/2015 del 2 marzo 2015, relativa al medicinale per uso umano LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE DOC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, serie generale n. 66, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 34,18,

leggasi:

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 34,19.

15A02770

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 aprile 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per il contrasto alle false cooperative».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Alleanza delle Cooperative Italiane, via Torino n. 146 - Roma - tel. 06/84439391-2.

15A02932

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ancesol 10 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini».

Decreto n. 47 del 23 marzo 2015

Procedura decentrata n. IT/V/0131/001/DC.

Medicinale veterinario ANCESOL 10 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: La società Richter Pharma AG, Feldgasse 19 - 4600 Wels, Austria;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Richter Pharma AG Durisolstrasse 14 - 4600 Wels, Austria;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104704010;

5 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104704022.

Composizione:

1 ml contiene:

principio attivo: Clorfenamina maleato 10 mg (equivalente a 7,03 mg di clorfenamina).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini;

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle condizioni associate al rilascio di istamina;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 24 ore.

Latte: 12 ore;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A02769

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milbactor 2,5 mg + 25 mg» e «Milbactor 12,5 mg + 125 mg».

Decreto n. 49 del 25 marzo 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0530/001-002/DC.

Medicinale veterinario MILBACTOR 2,5 MG+25 MG compresse per cani di piccola taglia e cuccioli di peso corporeo di almeno 0,5 kg e, MILBACTOR 12,5 MG+125 MG compresse per cani di peso corporeo di almeno 5 kg.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d. Novo Mesto con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Milbactor 2,5 mg+25 mg» compresse per cani di piccola taglia e cuccioli di peso corporeo di almeno 0,5 kg:

scatola contenente 4 compresse - A.I.C. n. 104724012;

scatola contenente 48 compresse - A.I.C. n. 104724024;

«Milbactor 12,5 mg+125 mg» compresse per cani di peso corporeo di almeno 5 kg:

scatola contenente 4 compresse - A.I.C. n. 104724036;

scatola contenente 48 compresse - A.I.C. n. 104724048.

Composizione:

«Milbactor 2,5 mg+25 mg» compresse per cani di piccola taglia e cuccioli di peso corporeo di almeno 0,5 kg:

una compressa contiene:

principio attivo: milbemicina ossima 2,5 mg, praziquantel 25,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Milbactor 12,5 mg+125 mg» compresse per cani di peso corporeo di almeno 5 kg:

una compressa contiene:

principio attivo: milbemicina ossima 12,5 mg, praziquantel 125,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Milbactor 2,5 mg+25 mg»: cani (piccola taglia e cuccioli);

«Milbactor 12,5 mg+125 mg»: cani (che pesano almeno 5 *kg)*.

Indicazioni terapeutiche:

nei cani: trattamento di infestazioni miste dovute a cestodi e nematodi adulti delle seguenti specie:

cestodi: dipylidium caninum, taenia spp., echinococcus spp., mesocestoides spp.;

nematodi: ancylostoma caninum, toxocara canis, toxascaris leonina, trichuris vulpis, crenosoma vulpis (riduzione del livello di infestazione), angiostrongylus vasorum (riduzione del livello di infestazione da parassiti allo stadio adulto immaturo (L5) e adulto, vedere specifici programmi di prevenzione e trattamento della malattia al paragrafo 4.9 «posologia e via di somministrazione»), thelazia callipaeda (vedere lo specifico programma di trattamento al paragrafo 4.9 «posologia e via di somministrazione»).

Il prodotto può essere utilizzato anche nella prevenzione della filariosi cardiopolmonare (dirofilaria immitis), quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A02775

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrovet 25 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e animali esotici, Enrovet 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti, Enrovet 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini».

Estratto provvedimento n. 177 del 23 marzo 2015

Medicinale veterinario:

ENROVET 25 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e animali esotici:

scatola di cartone contente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104370010;

scatola di cartone contente 12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 104370022;

ENROVET 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti:

scatola di cartone contente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104370034;

scatola di cartone contente 12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104370046;

ENROVET 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini:

scatola di cartone contente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104370059;

scatola di cartone contente 12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104370061.

Titolare A.I.C.: Forte Healthcare Limited Cougar Lane - Naul Co. Dublin - Irlanda.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/0270/01-2-3/IA/003/G. Variazione tipo IA, C.I.1.a.

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea «C(2014)6268 final» del 1° settembre 2014, relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Baytril soluzione iniettabile 2.5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina».

Visto il decreto n. 100 del 19 settembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2014).

Si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati.

Per effetto della suddetta decisione della Commissione europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi delle confezioni destinate ai cani, gatti e animali esotici (25 mg/ml) sono di seguito indicate.

Specie di destinazione, sono ora le seguenti: cani, gatti e animali esotici (roditori, rettili e uccelli ornamentali).

Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione, sono ora le seguenti:

cani: trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (incluse prostatite, terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, otite (esterna/media) causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp;

gatti: trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (come terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina come ad es.: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp;

animali esotici (roditori, rettili e uccelli ornamentali): trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale e respiratorio, laddove l'esperienza clinica, supportata ove possibile da prove di sensibilità del microrganismo causale, indichi l'enrofloxacina come sostanza di scelta.

Posologia e via di somministrazione, sono ora i seguenti: uso sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in differenti siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Cani e gatti:

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/5 kg di peso corporeo, una volta al giorno fino a 5 giorni mediante iniezione sottocutanea.

È possibile iniziare il trattamento con il prodotto iniettabile e mantenerlo con enrofloxacina in compresse. La durata del trattamento deve basarsi sulla durata del trattamento approvata per l'indicazione appropriata contenuta nell'RCP del medicinale in compresse.

Roditori:

10 mg/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,4 ml/kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5-10 giorni consecutivi mediante iniezione sottocutanea. Se necessario, in base alla gravità dei segni clinici, questo dosaggio può essere raddoppiato.

Rettili:

I rettili sono ectotermi, si affidano cioè a fonti di calore esterne per mantenere la temperatura corporea al livello ottimale per il corretto funzionamento di tutti i sistemi organici. Il metabolismo delle sostanze e l'attività del sistema immunitario dipendono quindi in misura fondamentale dalla temperatura corporea. Pertanto, il veterinario deve essere a conoscenza dei corretti requisiti di temperatura della rispettiva specie di rettile e dello stato di idratazione del singolo animale. Inoltre, si deve tener presente che esistono grandi differenze relative al comportamento farmacocinetico dell'enrofloxacina fra le diverse specie e ciò influirà ulteriormente sulla scelta della posologia corretta di «Enrovet» 25 mg/ml soluzione iniettabile. Pertanto, le raccomandazioni espresse in questa sede possono essere utilizzate solo come punto di partenza per stabilire la dose individuale.

5-10 mg/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,2-0,4 ml/kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5 giorni consecutivi mediante iniezione intramuscolare.

In casi singoli può rendersi necessaria un'estensione dell'intervallo di trattamento fino a 48 ore. Nelle infezioni complicate potrebbero essere necessari dosaggi più elevati e cicli di trattamento più lunghi. Data la presenza del sistema portale renale nei rettili è prudente, laddove possibile, somministrare sostanze nella metà anteriore del corpo.

Uccelli ornamentali:

20 mg/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,8 ml/kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5-10 giorni consecutivi mediante iniezione intramuscolare. In caso di infezioni complicate, potrebbero essere necessarie dosi più elevate. Può essere opportuno l'utilizzo di una siringa per insulina da 0,5 ml (100 unità) per la somministrazione dei piccoli volumi richiesti per alcune specie di animali di piccola taglia (topi, gerbilli, ecc.). Il trattamento può essere iniziato con l'iniezione e continuato con una soluzione orale contenente enrofloxacina.

Per effetto della suddetta decisione della Commissione europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi delle confezioni destinate ai bovini, suini, cani e gatti (50 mg/ml) sono di seguito indicate.

Specie di destinazione, sono ora le seguenti: bovini (vitelli), suini, cani e gatti.

Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione, sono ora le seguenti:

Vitelli:

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma spp.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis.

Suini:

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. e Actinobacillus pleuropneumoniae.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Cani:

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (incluse prostatite, terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, otite (esterna/media) causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp.

Gatti:

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (come terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina come ad es.: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp.

Posologia e via di somministrazione, sono ora i seguenti: uso endovenoso, sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in diversi siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Vitelli:

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3-5 giorni.

Artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5 giorni.

Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta o sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml.

Suini:

2,5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,5 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio.

In ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml.

Cani e gatti:

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/5 kg di peso corporeo, una volta al giorno fino a 5 giorni mediante iniezione sottocutanea.

È possibile iniziare il trattamento con il prodotto iniettabile e mantenerlo con enrofloxacina in compresse. La durata del trattamento deve basarsi sulla durata del trattamento approvata per l'indicazione appropriata contenuta nell'RCP del medicinale in compresse.

Tempo(i) di attesa, sono ora i seguenti:

Vitelli:

Dopo iniezione endovenosa: carne e visceri: 5 giorni.

Dopo iniezione sottocutanea: carne e visceri: 12 giorni.

Uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Suini:

Carne e visceri: 13 giorni.

Per effetto della suddetta decisione della Commissione europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi delle confezioni destinate ai bovini e suini (100 mg/ml) sono di seguito indicate.

Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione, sono ora le seguenti:

Bovini:

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma spp.

Trattamento della mastite acuta grave causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni.

Suini:

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. e Actinobacillus pleuropneumoniae.

Trattamento delle infezioni del tratto urinario causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento della sindrome da disgalassia post-partum (PDS, o sindrome *MMA)* causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli e Klebsiella spp.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Posologia e via di somministrazione, è ora la seguente: uso endovenoso, sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in diversi siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Bovini:

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3-5 giorni.

Artrite acuta associata a micoplasmi causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5 giorni.

Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta o sottocutanea.

Mastite acuta causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, mediante iniezione endovenosa lenta, una volta al giorno per 2 giorni consecutivi.

La seconda dose può essere somministrata per via sottocutanea. In questo caso, si applica il tempo di attesa dopo iniezione sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml.

Suini:

2,5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,5 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio.

In ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml.

Tempo(i) di attesa, sono ora i seguenti:

Bovini:

Dopo iniezione endovenosa:

carne e visceri: 5 giorni;

latte: 3 giorni.

Dopo iniezione sottocutanea:

carne e visceri: 12 giorni;

latte: 4 giorni.

Suini:

Carne e visceri: 13 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02776

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 concernente: «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma "Orizzonte 2020", di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 – Indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di erogazione e chiarimenti sulle modalità di attuazione dell'intervento.».

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese si forniscono istruzioni in merito alla presentazione delle richieste di erogazione, nonché gli schemi che saranno resi disponibili, ai fini della compilazione, sul sito del gestore del Fondo per la crescita sostenibile.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

15A02866

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Distribuzioni & Servizi Società Cooperativa Sociale», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 549 del 27 marzo 2015 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Distribuzioni & Servizi Società cooperativa sociale» corrente in Trieste, codice fiscale 01207190321, costituita il giorno 11 novembre 2011 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A02748

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-088) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.